

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 19 DELL'ADUNANZA DEL 31 MAGGIO 2012

- All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Visita Avvocati Questori e Scrutatori elezioni biennio 2012-2013: ringraziamento e consegna medaglia

- Vengono ammessi in Aula gli Avvocati che hanno prestato la loro opera come “Questori” e “Scrutatori” in occasione delle scorse elezioni per il rinnovo del Consiglio per il biennio 2012-2013.

Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti che hanno operato con dedizione e con grande spirito di sacrificio, prestando la propria attività a titolo gratuito. Specifica che il Consiglio ha ritenuto più opportuno consegnare a ciascuno di loro una medaglia dell'Ordine, piuttosto che invitarli alla consueta cena, in modo che possa rimanere, a tutti, un ricordo dell'apprezzamento del Consiglio per il loro spirito di servizio. Chiarisce, inoltre, che i primi tre mesi trascorsi dalla conclusione delle elezioni sono stati necessari per tornare a regime con l'attività consiliare che, oltretutto, si era interrotta oltre il previsto a causa dei rinvii per le note neviccate di febbraio. Al riguardo, il Presidente intende ringraziare il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere per l'incessante e produttivo lavoro svolto, così come tutti gli altri Consiglieri, in particolare i nove che, per la prima volta, hanno rivestito questa carica perchè, in questi primi mesi, si sono impegnati con entusiasmo e senza risparmiarsi, conseguendo gli esiti positivi che sono sotto gli occhi di tutti.

Il Consigliere Segretario riferisce sull'attività espletata dal Consiglio nei primi tre mesi dall'insediamento: la riduzione in termini ordinari dell'arretrato della corrispondenza, dei pareri di congruità e delle pratiche disciplinari; gli interventi per riattivare il servizio della pubblicazione delle sentenze del Giudice di Pace di Roma, mediante assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato; l'organizzazione di numerosissimi convegni e delle attività formative in genere, per i quali si è reso necessario l'affitto del Teatro Manzoni e la Sala del Teatro dell'Angelo; la presenza costante in tutte le sedi istituzionali, ove i massimi rappresentanti hanno, finalmente, iniziato a riceverci e a consultarci; la riformulazione dei crediti formativi e del Regolamento sulla Formazione Continua, con la riduzione a 48 nel triennio dei crediti stessi e la possibilità di fregiarsi del titolo “esperto in”, ecc.

Il Consigliere Segretario ringrazia i Colleghi per il lavoro svolto in ausilio all'Ordine, prezioso e professionale, per cui meritano la nostra più viva attenzione.

Il Consigliere Tesoriere ringrazia i Questori, i Presidenti di Seggio e gli Scrutatori presenti, invitandoli a continuare la loro opera di sostegno al Consiglio, dando opportuni suggerimenti per il miglior funzionamento dell'attività consiliare.

Il Presidente provvede alla consegna della medaglia ai singoli partecipanti. All'esito gli ospiti si allontanano dall'Aula.

Conto consuntivo dell'anno 2011 e Bilancio preventivo per l'anno 2012: discussione e approvazione

- Il Consigliere Tesoriere illustra al Consiglio il conto consuntivo dell'anno 2011 e il bilancio

preventivo per l'anno 2012 e svolge le seguenti relazioni:

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2011

Il consuntivo dell'esercizio 2011 si chiude con un avanzo economico di euro 398.184,00.

Il risultato positivo è stato conseguito sia per maggiori entrate principalmente per maggiori iscrizioni di Praticanti Abilitati, richiesta di pareri su note di onorario e sia ad una riduzione di spese per acquisto di beni di consumo e servizi.

Il conto consuntivo risulta composto dai seguenti prospetti:

- 1) Rendiconto finanziario;
- 2) Situazione patrimoniale;
- 3) Conto economico;
- 4) Situazione amministrativa.

RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario tiene conto delle entrate e delle uscite distinte per titolo e categoria.

In particolare:

ENTRATE:

Il totale delle entrate accertate (riscosse e da riscuotere) risulta pari a euro 5.811.751,00.

Le entrate contributive Titolo I cat. 1 pari a euro 4.034.982,00 presentano un aumento di euro 42.214,00 rispetto alle previsioni.

Le entrate contributive per il Consiglio Nazionale Forense pari a euro 286.276,00 presentano un incremento di euro 6.039,00; si precisa che tale posta non rappresenta una entrata dell'Ordine in quanto viene trasferita al Consiglio Nazionale Forense detratto il 5% che resta a favore del Consiglio dell'Ordine.

Le altre entrate, Titolo III, sono pari globalmente a euro 1.065.802,00 e, rispetto al preventivo presentano maggiori entrate per euro 224.412,00 principalmente per maggiori iscrizioni dei praticanti e richieste di pareri su note di onorario.

Le entrate per partite di giro Titolo VII pari a euro 636.771,00 presentano rispetto al preventivo una differenza in più di euro 76.771,00.

USCITE

Il totale delle uscite (pagate e/o impegnate) nel 2011 sono pari a euro 6.164.316,00 e presentano una differenza in meno di euro 53.828,00 rispetto alle previsioni.

In particolare per le spese correnti Titolo I si rileva:

- cat. 1 (spese per gli Organi dell'Ente) presenta rispetto alle previsioni di euro 50.000,00, una differenza in meno di euro 15.417,00.
- cat. 2 (oneri per il personale) presenta rispetto alle previsioni di euro 2.264.606,00 una minore spesa di euro 78.073,00 considerando anche l'incremento del TFR.
- cat. 4 (spese per acquisto di beni di consumo e servizi) presenta rispetto alle previsioni di euro 1.682.000,00 una minore spesa a saldo di euro 28.423,00 dovuta a una generale riduzione di diversi capitoli di spesa.
- cat. 5 (prestazioni istituzionali) presenta rispetto alle previsioni di euro 40.000,00 una minore spesa di euro 10.000,00, nella medesima categoria sono confluiti i risultati dell'Attività di Formazione e Mediazione che presentano globalmente spese superiori alle entrate per euro 67.698,00.
- cat. 6 (trasferimenti passivi) presenta rispetto alle previsioni di euro 222.974,00 un maggiore trasferimento di euro 64.973,00.
- cat. 7 (oneri finanziari) presenta rispetto alle previsioni di euro 20.000,00 una minore spesa di euro 15.162,00.
- cat. 8 (oneri tributari) presenta rispetto alle previsioni di euro 155.000,00 una minore spesa di euro

2.841,00.

- cat. 9 (poste correttive e compensative di entrate correnti) la spesa di euro 6.971,00 trattasi di rimborsi diversi ad avvocati e praticanti avvocati.
- cat. 10 (spese non classificabili in altre voci) presenta rispetto alle previsioni di euro 86.422,00 una minore spesa di euro 34.609,00.

Per le spese in conto capitale Titolo II si rileva:

- cat. 11 (acquisizione di beni di uso durevole) rispetto alla previsione di euro 50.000,00 presenta una minore spesa di euro 36.321,00.
- cat. 12 (acquisizione di immobilizzazioni tecniche) rispetto alla previsione di euro 80.000,00 presenta una minore spesa di euro 21.173,00.
- cat. 14 (concessioni di crediti e anticipazioni) presenta un esborso di euro 43.200,00.
- cat. 15 (indennità di anzianità al personale cessato dal servizio e anticipazioni) presenta un esborso di 156.579,00 quale trattamento e anticipazioni sul TFR.

In particolare per le spese correnti Titolo IV si rileva:

- cat. 21 (partite di giro) presenta rispetto alle previsioni di euro 560.000,00 una differenza in più di euro 77.082,00.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa evidenzia un avanzo di amministrazione di euro 2.801.768,00.

La situazione amministrativa evidenzia la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio e alla fine nonché l'ammontare dei residui attivi e passivi riferibili al 2011 ed esercizi precedenti. Scopo della situazione amministrativa è quello di evidenziare l'avanzo di amministrazione utilizzabile per futuri investimenti o per coperture di disavanzi di future gestioni.

Le disponibilità liquide alla fine del 2011 ammontano a euro 2.720.104,00 così come analiticamente indicati nella situazione patrimoniale e 897.900,00 di euro sono investiti in Titoli di Stato.

Si rammenta che tra i residui passivi è contabilizzato il Fondo acquisto sede pari a 1.250.000,00 euro.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'esercizio; nel medesimo prospetto sono riportati anche i valori a fine dell'esercizio 2010.

In particolare le disponibilità pari a 2.720.104,00 risultano inferiori per euro 276.699,00.

I residui attivi ammontano a euro 3.101.081,00 e presentano un incremento di euro 589.796,00. I residui attivi includono anche il valore della polizza INA della Soc. Assicurazioni Generali pari a euro 793.748,00 a copertura parziale del debito verso i dipendenti in servizio per il TFR pari a euro 807.787,00. Nel corso del 2012 si procederà ad integrare la polizza INA a totale copertura del debito del TFR.

Immobilizzazioni tecniche presentano un aumento di euro 70.424,00 principalmente per l'acquisto di nuovi computer e mobili per l'allestimento degli uffici della Mediazione.

I residui passivi, il Fondo fine rapporto lavoro, il Fondo acquisto sede ammontano a euro 2.094.382,00.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2011 è pari a euro 3.203.495,00 ed è costituito oltre che dal fondo di riserva di euro 274.173,00, dall'avanzo degli esercizi precedenti per euro 2.531.137,00 e dall'avanzo dell'esercizio del 2011 pari a euro 398.184,00.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico rileva esclusivamente le entrate e le uscite di competenza dell'esercizio del 2011.

Il risultato dell'esercizio 2011, presenta un avanzo economico di euro 398.184,00 a fronte di un

bilancio preventivo a pareggio approvato nell'Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2011. Il miglioramento del risultato economico è dipeso da due elementi positivi. Infatti nell'esercizio sono state rilevate alcune entrate superiori a quelle previste nel budget e generale riduzione di spesa per diversi capitoli.

Il conto economico è suddiviso in due sezioni, nella prima sono rilevate le entrate e le spese correnti che danno luogo a movimenti finanziari mentre nella seconda vengono rilevati i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2011 non si sono verificati fatti di rilievo.

ATTIVITA' DI MEDIAZIONE E FORMAZIONE

Nell'anno 2011 l'Ordine ha istituito nel proprio ambito un nuovo Dipartimento per lo svolgimento delle attività di Formazione Mediatori e Mediazioni, attività commerciali.

Per quanto riguarda l'attività di formazione è stato organizzato all'inizio dell'anno un corso di formazione per mediatori al quale hanno partecipato 630 avvocati.

Il risultato economico di detta attività, esente IVA, è leggermente negativo, in quanto presenta, un risultato negativo di circa 7.600,00 euro, risultato che sarà ripianato dall'attività istituzionale.

Per quanto riguarda le poste patrimoniali esse sono dettagliatamente esposte nell'apposto prospetto.

Per quanto riguarda l'attività di mediazione, nel corso dell'anno sono stati aperti n. 2.778 procedimenti di cui n. 1.347 chiusi nell'anno.

Il risultato economico di detta attività è negativo per circa 60.000,00 euro dovuto, per le difficoltà iniziali per l'avvio dell'attività. Anche tale risultato negativo sarà ripianato dall'attività istituzionale.

A tale settore al 31 dicembre erano dedicati n. 8 dipendenti, l'organico sarà incrementato nel 2012 per far fronte alle esigenze operative e amministrative che tale attività richiede.

Poichè necessita per alcune pratiche di effettuare rimborsi, a titolo prudenziale sono state previste restituzioni per 50.000,00 euro stimati sulla base di una apposita relazione. Nel corso di questo lavoro saranno eventualmente individuati crediti per attività svolta sempre nel 2011 non rilevati al 31 dicembre 2011.

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2012

Il conto preventivo si compone di tre prospetti e precisamente il preventivo finanziario che riporta oltre alla previsioni del 2012 anche i dati del consuntivo del 2011, il preventivo economico per le entrate e le spese che presuntivamente saranno accertate e impegnate nel 2012 e il quadro riassuntivo del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012.

Le attività istituzionali tradizionali nel corso degli ultimi anni sono ulteriormente aumentate a causa dell'incremento del numero degli iscritti e si sono implementate per nuove attività quale l'organizzazione e la gestione dei crediti formativi, formazione degli elenchi distrettuali per l'automatica comunicazione alle autorità inquirenti dei nomi dei difensori di Ufficio, per l'ammissione dei non abbienti al Patrocinio a spese dello Stato.

Nell'anno 2011 a queste attività si è aggiunta anche quella di "Mediazione".

Questi maggiori compiti hanno comportato l'incremento dell'organico con conseguenti maggiori oneri per il personale.

Il preventivo economico chiude in pareggio.

ENTRATE

Titolo I – entrate contributive

La *categoria 1* è relativa alle quote contributive per l'anno 2012: alla data del 1° gennaio 2012 risultavano iscritti: n. 6.023 (5.711 nel 2011) cassazionisti, n. 17.003 (16.855 nel 2011) avvocati, n. 2.067 (2.134 nel 2011) praticanti abilitati, n. 3.834 (3.511 nel 2011) praticanti non abilitati (questi

ultimi conteggiati a decorrere dal 1° gennaio 2005).

In ordine alla **categoria 2** si rammenta che l'importo è relativo esclusivamente agli avvocati cassazionisti.

Titolo III - altre entrate

Per la **categoria 6** (Corso per formazione Mediatore) di nuova istituzione prevede le entrate per i corsi di formazione di mediatori e ricavi per Mediazione.

Per la **categoria 7** (entrate derivanti dalle prestazioni di servizi e nuove iscrizioni di avvocati e praticanti avvocati), la principale voce di questo Titolo è inerente alla voce "Pareri e Conciliazioni".

Per la **categoria 8** (redditi e proventi patrimoniali) sono relativi alle disponibilità investite in Titoli di Stato e alle giacenze attive del conto corrente. Gli interessi sui prestiti al personale dipendente sono determinati nella misura del tasso legale.

Titolo IV - entrate per riscossione di crediti

La voce 14/1 riguarda il totale delle rate mensili di rientro dei prestiti concessi al personale dipendente, per quota capitale e incassi di altri crediti.

La voce 14/3 rappresenta il credito della polizza INA presso le Assicurazioni Generali.

Titolo VII – partite di giro

Concerne le ritenute erariali, le ritenute previdenziali, le trattenute per conto terzi, l'assistenza erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza Forense (v. Titolo IV della parte II - spese).

USCITE

Titolo I - spese correnti

La **categoria 1** (spese per gli organi dell'Ente) in tale categoria è previsto il rimborso delle spese sostenute dai componenti del Consiglio per la partecipazione a manifestazioni riconducibili all'attività istituzionale espletata dagli stessi e che si svolgono fuori sede in ambito sia nazionale che internazionale. Per l'anno 2012 l'importo stanziato è euro 50.000,00. Come per gli anni precedenti non è stato previsto alcun compenso per la carica dei Consiglieri e del Presidente, nè vi sono automezzi e personale a disposizione del Consiglio.

La **categoria 2** prevede gli oneri per il personale in attività di servizio. Alla data della stesura della presente relazione l'organico è costituito da globali 57 unità e precisamente 26 dipendenti a tempo indeterminato, 31 a tempo determinato.

La **categoria 4** consta di 25 voci.

In detta categoria sono dettagliati tutti i costi previsti per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ordine.

La **categoria 5** riguarda le spese per prestazioni istituzionali.

Per la voce 2 (Centro Studi) è prevista una spesa di euro 40.000,00.

Nulla di rilevante vi è da segnalare per quanto concerne le **categorie 6 (trasferimenti passivi), 7 (oneri finanziari), 8 (oneri tributari), 9 (poste correttive e compensative di entrate correnti)**.

Quanto alla **categoria 10** (spese non classificabili in altre voci), si segnalano le spese per "difensori di Ufficio" in euro 30.000,00. Per quanto riguarda il fondo di riserva si precisa che non è stato incrementato in quanto l'attuale consistenza pari a euro 274.173,00 è già superiore al 3% del totale delle spese correnti previste.

Titolo II - spese in conto capitale

La **categoria 11** riguarda l'acquisizione di beni di uso durevole.

Per la voce 11/1 trattasi della acquisizione di software per gli aggiornamenti dei sistemi elettronici in dotazione al Consiglio.

La **categoria 12** - In tale categoria sono previste le spese per acquisto di mobili e macchine prevalentemente destinate all'arredo e al funzionamento degli uffici.

Titolo IV - partite di giro

Concerne le ritenute erariali, i contributi previdenziali, le trattenute per conto terzi, l'assistenza erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza Forense (v. Titolo VII della parte I - entrate).

PREVENTIVO ATTIVITA' FORMAZIONE E MEDIZIONE

A) Attività di Formazione

Nell'anno 2012 si prevede lo svolgimento di un corso per la Formazione degli avvocati mediatori il cui costo è previsto in circa euro 200.000,00.

Il risultato economico prevede un utile di euro 12.000,00.

B) Attività di Mediazione

Per questa attività si prevedono ricavi per circa 740.000,00 euro.

Anche per il 2012 si stima un risultato negativo di circa 72.000,00 euro in considerazione dei tempi necessari per raggiungere una maggiore efficienza gestionale dell'attività.

Il preventivo dell'Attività Istituzionale ha considerato la copertura di tale risultato negativo stimato in euro 60.000,00 (72.000,00-12.000,00).

PREVENTIVO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2012

Il preventivo economico riporta esclusivamente le entrate e le spese di competenza del 2012.

Il prospetto è suddiviso in due sezioni in funzione della manifestazione o meno di movimenti finanziari; le varie poste sono analiticamente elencate nel prospetto.

Il Consiglio approva all'unanimità il conto consuntivo dell'anno 2011 e il bilancio preventivo per l'anno 2012 (all. n. 1). Delibera di fissare l'Assemblea Ordinaria degli Iscritti nell'Albo per il giorno 28 giugno 2012, alle ore 12.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 3) Relazione del Consigliere Tesoriere sul conto consuntivo dell'anno 2011 e sul bilancio preventivo per l'anno 2012: discussione e approvazione;
- 4) Relazione del Consigliere Tesoriere sul versamento volontario del contributo all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana: discussione e conseguente decisione.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sulla nota dei Dottori Fabrizio Gentili e Marisa Lia, rispettivamente Presidente Vicario del Tribunale Ordinario di Roma e Dirigente Amministrativo, pervenuta in data 7 maggio 2012, accompagnatoria della copia del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Dott. Giuliano Lucentini e dalla Dott.ssa Marilena Cerati, rispettivamente Presidente e Dirigente Amministrativo della Corte di Appello di Bologna e dall'Avv. Lucio Strazziari, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, in merito all'attuazione, all'organizzazione e alla regolamentazione del modello per la condivisione gestionale del servizio di restituzione agli avvocati dei fascicoli di parte al momento dell'archiviazione delle cause civili del Tribunale e della Corte di Appello di Bologna.

Il Presidente Vicario, Dott. Gentili e la Dott.ssa Lia chiedono all'Ordine degli Avvocati di Roma la valutazione al riguardo, stante l'interesse del Tribunale Ordinario di Roma di adottare il suddetto modello operativo comunicando, inoltre, di aver già individuato e attrezzato presso la Sede di Viale Giulio Cesare apposito locale idoneo allo scopo.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario e i Consiglieri Santini e Stoppani a esaminare il Protocollo e riferire al Consiglio.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Gianmarco Cesari, Presidente dell'Osservatorio Vittime Lidu, pervenuta in data 8 maggio 2012, con la quale chiede il patrocinio e l'accredito del Convegno sul tema: "La riforma dell'omicidio colposo stradale" che si terrà a Roma, presso la Camera dei Deputati –Palazzo dei Gruppi- Via del Vicario, il prossimo 8 giugno 2012, dalle ore 8.30 alle ore 19.00.

L'Osservatorio Vittime Lidu auspica di poter avere la diretta partecipazione del Presidente dell'Ordine e il suo indirizzo di saluto.

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Santini a rappresentare il Consiglio.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), indirizzata al Presidente della Corte di Appello di Roma e pervenuta, per conoscenza, al Consiglio in data 11 maggio 2012, con la quale lamenta l'umiliante e mortificante liquidazione delle spese e competenze relative al giudizio "(omissis) c/(omissis) II Sezione R.G. (omissis) sentenza n. (omissis)" durato circa 17 anni.

L'Avv. (omissis) fa presente che sarebbe opportuno, nelle liquidazioni, tenere presente l'attività svolta dal legale e accertare l'ammontare delle spese che vengono sostenute.

Il Consiglio delega al Consigliere Scialla lo studio del fenomeno generale della liquidazione insufficiente delle spese legali, per sottoporre, poi, al Consiglio l'opportunità di un intervento con il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, a prescindere dal caso concreto.

- Il Presidente delega il Consigliere Minghelli a presenziare alle periodiche riunioni del Comitato Albo Periti del Tribunale Ordinario di Roma, presso la Città Giudiziaria –Palazzo del Tribunale Penale Edificio A piano I aula 11 GUP- per esaminare le istanze di iscrizione nell'Albo delle categorie di periti: architetti, commercialisti, ingegneri, medici, psicologi, interpreti e traduttori, agronomi, farmacisti e periti industriali, con la presenza dei delegati della Camera di Commercio per le categorie non rappresentate da Ordini professionali.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente riferisce che il Dott. Ing. Dario Parise unitamente alla moglie Anna Maria, hanno espresso la loro più profonda gratitudine, con lettera pervenuta in data 29 maggio 2012, per l'iniziativa del Consiglio di promuovere l'istituzione di una borsa di studio intitolata alla loro figlia, Avv. Paola Parise, prematuramente scomparsa nel mese di gennaio 2012.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce che l'Avv. Pierluigi Guerriero ha ringraziato il Consiglio, con nota pervenuta in data 28 maggio 2012, di essere stato designato Componente della Commissione presso il Consiglio Nazionale Forense per il C.C.B.E. e per i Rapporti Internazionali, come da delibera del 26 aprile 2012.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Rosario Tarantola, Coordinatore dell'Associazione Culturale Forense "Avvocati alla Ribalta", pervenuta in data 24 maggio 2012, con la quale il professionista conferma che la stessa Associazione rappresenterà nei giorni 15 e 16 giugno p.v. alle ore 21.00, nell'ambito della XXVI Edizione della rassegna teatrale "Tutti in scena", l'opera teatrale intitolata "La parola ai giurati" del drammaturgo americano Reginald Rose. La sede della rappresentazione sarà il Teatro della Cometa di Roma, Via del Teatro Marcello n.4.

L'Avv. Tarantola chiede l'inserimento di tale comunicazione tra gli eventi dell'Ordine, nonchè la

trasmissione telematica della locandina con la recensione dello spettacolo, che provvederà a inviare nei prossimi giorni.

L'Avv. Tarantola rinnova al Consiglio l'invito a presenziare per le due serate.

Il Consiglio prende atto dell'invito, ringrazia l'Avv. Tarantola e l'Associazione Culturale Forense "Avvocati alla Ribalta", riservandosi di indicare, per ciascun Consigliere, il giorno di partecipazione.

Autorizza la pubblicazione sul sito e l'invio di e-mail.

- Il Presidente riferisce sulla lettera dell'Avv. Carlo Martuccelli, Presidente della CAPAIAP – Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa degli Avvocati e dei Professionisti- pervenuta in data 29 maggio 2012 con la quale chiede l'indicazione di sette nominativi di avvocati, designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per costituire il Collegio dei Probiviri, composto da cinque componenti effettivi e due supplenti come previsto dall'art. 27 dello Statuto della società mutua, per dirimere eventuali controversie tra i soci e la CAPAIAP riguardanti l'iscrizione dei familiari, la modificazione del nucleo familiare e l'esclusione da socio.

Il Consiglio indica gli Avv.ti Giampaolo Girardi con studio a Roma in Via Aristide Leonori n. 40; Giuseppe Gugliuzza con studio a Roma in Via Magna Grecia n. 128; Alessandro Lembo con studio a Roma in Via G.G. Belli n. 39; Alessandro Lepone con studio a Roma in Via Claudio Monteverdi, n. 20; Ferruccio Zannini con studio a Roma in Viale Gorizia n. 51/B, quali Componenti effettivi e gli Avv.ti Giulia Cammilletti con studio a Roma in Via Archimede n. 44; Marco Lepri con studio a Roma in Via Tracia n.4, quali Componenti supplenti.

- Il Presidente, il Consigliere Segretario e i Consiglieri Bolognesi e Stoppani riferiscono di aver partecipato ai lavori del Congresso della FBE -Fédération des Barreaux d'Europe- svoltosi a Bruxelles, dal 24 al 26 maggio u.s.

Ha partecipato al Congresso anche il Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, Avv. Maurizio De Tilla e i Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Cagliari, Avv. Ettore Atzori, e di Firenze, Avv. Sergio Paparo.

Il tema del Congresso era: "L'Avvocato virtuale: Social Media e comunicazione on line a servizio degli Ordini e degli Avvocati".

Dopo la cerimonia di accoglienza di giovedì sera, tenutasi nel Palazzo del Parlamento di Bruxelles, per tutta la giornata di venerdì, nelle sessioni mattutine e pomeridiane, si sono avvicendati numerosi Relatori, offrendo interessanti testimonianze ed esperienze pratiche, soprattutto in materia di "uffici virtuali" (con strutture degli Studi legali sempre più ridotte all'essenziale) e sulle prassi di utilizzo dei Social Network rapportate alle regole deontologiche esistenti nei diversi Paesi europei.

Particolarmente rilevanti gli spunti del Collega svizzero, Adrian Rufener, sull'allestimento di un servizio di "Avvocati della prima ora", con turni bisettimanali di pronta disponibilità veicolati sulla rete e quelli del Collega Thomas Lapp, di Francoforte e Maxime Le Borne, di Bruxelles, sulle possibilità dei Social Network (Facebook, Twitter, LinkedIn e altri) di moltiplicare e incrementare i contatti e la visibilità, offrendo un'immagine moderna dell'Avvocato, da coniugarsi con indicazioni di competenze che, certamente, è possibile veicolare.

Tutti i Relatori hanno posto l'accento sui problemi che possono derivare all'Avvocato e all'Ordine di appartenenza dall'incremento della visibilità a qualsiasi costo, utilizzando Media sociali finalizzati a "fare amicizia" e di ispirazione esibizionista, mettendo a repentaglio il segreto professionale o la reputazione personale e professionale, pur di apparire.

Molti avvocati utilizzano i Social Network per "sventolare" il loro biglietto da visita, cercando visibilità senza preoccuparsi del contesto "non serio", qual è Facebook o Twitter, ove diffondono le loro comunicazioni. Per non parlare dell'allestimento di pagine Facebook che sono la versione

“povera” dei siti web “vetrina”, allestiti dagli Studi legali che possono permettersene la gestione.

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Parigi, Avv. Christiane Féral-Schuhl (una Collega), ha osservato che ormai, con il 60% degli avvocati in fascia di età under 40, l’avvocato non può stare fuori dai Social Network, soprattutto se intende impegnarsi in politica forense. “Mi piace” di Facebook è un indice di gradimento importante. Il candidato deve comparire sulle reti sociali altrimenti si distacca dai giovani, che sono la forza del futuro e sono su Facebook! Ma gli Avvocati devono imparare a servirsi dei Social Network senza annegarvi. Possono creare allerte su temi importanti, ma senza parlare di cose personali, senza fare confidenze, per non dare immagini di sé, dello Studio e dell’Ordine, disdicevoli. Critica sulla possibilità di diffondere su Twitter informazioni sulle udienze che si stanno svolgendo, magari compromettendone la riservatezza.

Con l’intervento di Maurizio de Tilla, ex Presidente F.B.E., si è ricordato il dovere deontologico di segretezza e di moderazione, anche in relazione a giudizi e commenti verso Colleghi e Giudici.

Il dato comune, emerso dalla sequenza degli interventi, è la necessità di allestire un cantiere di regole deontologiche comuni, europee, ma non rifiutando i Social Network; creando reti locali, nazionali ed europee, protette e dedicate ai professionisti, ispirate alle regole del saper vivere, adeguando e disciplinando i comportamenti alla realtà di oggi e denunciando i comportamenti non coerenti.

In alcuni Paesi europei non sono stati posti limiti alla promozione pubblicitaria nelle reti sociali, agli interventi su rubriche di qualsiasi sito quale esperto e specialista; così come molti hanno ricordato che le informazioni sul web non spariscono facilmente.

Di particolare pregio la relazione del Collega Tregnaghi del Foro di Verona, sintetico e puntuale nell’indicare le regole del nostro Codice Deontologico, gli artt. 17 bis e 19, quali stelle polari dell’agire sulla rete.

Nel pomeriggio di venerdì, al Palais d’Egmont, la nostra Delegazione ha incontrato il Ministro degli Esteri belga, Didier Reynders (anche Vice Primo Ministro), che si è interessato ai problemi degli Avvocati in Italia dimostrando di conoscerli bene; ha, poi, preso parte alla Serata di Gala al Palais de Mérode.

Sabato mattina i lavori si sono chiusi con alcune mozioni: la più importante delle quali ha lamentato le iniziative di quella che viene definita la “troika comunitaria”, penalizzanti per gli avvocati, in particolare in Spagna, Belgio e Italia e la Federazione ha approvato una risoluzione con la quale esprime la propria solidarietà agli Avvocati di questi Stati, ribadendo che l’esistenza e l’indipendenza dell’Avvocatura è il presupposto essenziale e ineliminabile di uno Stato democratico.

Si sono messe in risalto le difficoltà, comuni a diversi Stati in questo periodo di crisi, relative al funzionamento dell’Istituto del Patrocinio a spese dello Stato (in Belgio, come riferito anche dal Ministro, è stata diminuita del 10% la somma imputata al pagamento degli Avvocati).

Sono state, infine, approvate una risoluzione di condanna proposta dalla Commissione Diritti Umani per le minacce e le uccisioni degli Avvocati colombiani e una risoluzione di solidarietà e condanna per le minacce di arresto di alcuni Avvocati a Istanbul, alla presenza del Collega Kocasakal.

Il Presidente uscente, Avv. Guido De Rossi, dopo il saluto dell’Ordine di Roma da parte del Presidente Vaglio, che gli ha consegnato una medaglia ricordo del nostro Ordine per ringraziarlo del prestigio conseguito per l’Avvocatura Italiana dall’espletamento di tale incarico ha, infine, passato il testimone al nuovo Presidente Avv. Lutz Simons, il quale ha dato appuntamento a Ginevra per i giorni dall’11 al 13 ottobre prossimi.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente, con riferimento alla comunicazione svolta nell’adunanza del 17 maggio 2012, relativa alla partecipazione dei Segretari della Conferenza dei Giovani Avvocati all’Annual General

Meeting della European Young Bar Association che si terrà a Oslo dal 14 al 16 giugno p.v., comunica che farà parte della Delegazione italiana anche l'Avv. Cristina Tamburro, senza oneri per il Consiglio.

Il Consiglio prende atto e approva.

– Il Presidente riferisce che è pervenuta dalla Presidenza della Corte di Appello di Roma, in data 28 maggio 2012, la nota relativa al piano straordinario per la Digitalizzazione della Giustizia e per l'avvio della sperimentazione delle "Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali" (SNT). Nella prima fase in cui è prevista la trasmissione delle notifiche telematiche ai soli avvocati per la durata di circa un mese, l'Ufficio preposto della Corte di Appello di Roma provvederà alla notifica con le modalità del c.d. doppio binario, per cui all'invio cartaceo si aggiungerà l'invio digitale tramite SNT.

Al termine del periodo di sperimentazione della durata di circa un mese e sentiti tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 51 D.L. n.112/2008 e succ. mod., sarà richiesta dall'Ufficio l'attivazione del sistema notifiche via PEC, con valore legale, al Ministero della Giustizia.

Le operazioni di assistenza all'avvio, della durata di cinque giorni, inizieranno la settimana a decorrere dal 9 luglio 2012.

Si comunica, inoltre, che il referente per le Sezioni Penali della Corte di Appello di Roma sarà il Funzionario giudiziario, Signora Maria Rita Marra, al fine di agevolare la diffusione dell'applicativo tra gli utenti del sistema.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Silvia Bertolotti, Pierluigi Bianchi, Ileana Boccuzzi, Marta Bogino, Emanuela Ceccanti, Mauro Colantoni, Andrea Di Francesco, Marta Angela Maria Fusco, Federico Genovesi, Gabriele Giorgi, Laura Gonnellini, Corrado Isacchi, Stelio Mangiameli, Pierantonio Morabito De Luca, Giovanni Carlo Parente, Erica Pastega, Domenico Piragino,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario propone la riattivazione della Sala per le indagini difensive, attrezzata per la registrazione audio-video in favore dei Colleghi penalisti che ne facciano espressa richiesta e su prenotazione obbligatoria, utilizzando, a tal fine, le apparecchiature dismesse dai locali di Via Valadier, ove il servizio di registrazione già veniva svolto, dedicando, a tale scopo, la stanza 16 ubicata al primo piano dei locali dell'Ordine.

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Segretario a prendere le iniziative più opportune per riattivare il servizio.

– Il Consigliere Segretario, viste le precedenti modifiche dello Statuto della Camera di Conciliazione, dove veniva sostituito il Magistrato designato con un Magistrato in quiescenza e la nomina di un terzo componente nominato dal Delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dal Magistrato designato;

- Vista la modifica dell'art. 8 in forza del quale il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Ordine tra i Componenti di detto Organo;

- Vista la modifica dell'art. 9 per il quale i Segretari da uno sono passati a tre;

Ritiene di sottoporre all'approvazione del Consiglio un nuovo Statuto della Camera di Conciliazione, riproponendo le cariche e le nomine così come avvenivano originariamente, al fine di ridare impulso all'attività della Camera di Conciliazione che l'ha vista protagonista con accordi di primaria importanza come la "Porta del Diritto", la convenzione con l'Ordine Provinciale dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Roma, il Protocollo d'intesa con il Comune di Roma, ecc.

Il Consigliere Segretario distribuisce ai Consiglieri il nuovo Statuto della Camera di Conciliazione.

Il Consigliere Conte, in relazione alla delibera adottata dal Consiglio in data 17 maggio 2012, di nomina del terzo Componente del Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione di Roma, individuato nella persona dell'Avv. Francesco Caroleo e di nomina del Segretario del suddetto Organismo, individuato nella persona dell'Avv. Nunzia Esposito, rileva che la stessa è palesemente illegittima in quanto contrastante col "Regolamento della Camera di Conciliazione".

E, invero, il suddetto "Regolamento" all'art. 6, espressamente recita: *"La Camera di Conciliazione è retta da un Consiglio composto da tre Membri effettivi. Sono Membri effettivi del Consiglio un Delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, un Magistrato in quiescenza designato dal Presidente della Corte di Appello di Roma ed un terzo componente nominato dal Delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dal Magistrato designato"*.

Risulta evidente che tale iter non sia stato seguito in quanto il Consiglio non ha ancora deliberato la nomina del proprio Membro di competenza e non aveva legittimità a nominare il terzo componente che deve essere scelto tra i Conciliatori di cui all'elenco degli aderenti alla Camera di Conciliazione, dagli altri due componenti del Direttivo e non dal Presidente del Consiglio dell'Ordine in accordo col Presidente della Corte di Appello di Roma.

Inoltre, l'art. 10 del "Regolamento della Camera di Conciliazione", espressamente statuisce: *"I Segretari, nel numero di tre, curano il buon funzionamento della Camera di Conciliazione. Sono nominati dal Consiglio della Camera, rimangono in carica due anni e sono rieleggibili per un solo biennio consecutivo. Nelle more delle procedure di nomina, i Segretari uscenti restano in carica con pieni poteri"*.

Alla luce di ciò, risulta evidente che né il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, né il Presidente della Corte di Appello di Roma, avevano legittimità ad indicare un Segretario della Camera di Conciliazione, essendo tale compito deputato al Consiglio Direttivo di tale Organismo.

Aggiungasi, comunque, che i Segretari della Camera di Conciliazione devono essere nominati in numero di tre (e non di uno solo) tra i Conciliatori di cui all'elenco degli aderenti alla Camera di Conciliazione.

In tale elenco non risulta l'Avv. Nunzia Esposito (successivamente sostituita con l'Avv. Alessandra Gabbani e dei motivi di siffatta sostituzione se ne chiede spiegazione).

La cosa che più meraviglia è che l'iter procedurale per l'esatta nomina degli Organi della Camera di Conciliazione era stato indicato, con lettera datata 24 aprile 2012, al Consigliere Segretario, dal Presidente della Camera di Conciliazione, Avv. Giuseppe Lepore.

Ma vi è di più, il terzo Membro designato dal Consiglio, Avv. Francesco Caroleo, non risulta essere né Mediatore, né Formatore di Mediatori ai sensi del D.Lgs. 28/2010, rifiutando addirittura di partecipare, in via privilegiata (ovvero, senza dover partecipare all'estrazione notarile) al Corso all'uopo organizzato dall'Organismo di Formazione per Mediatori del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Come è noto, dopo la delibera di incorporazione della Camera di Conciliazione quale Dipartimento indipendente dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Roma, per conformità alle disposizioni di cui all'accreditamento ministeriale, tutti i Componenti del Direttivo, Avvocati, Segretari e Tesoriere, risultano essere Mediatori civili ai sensi del D.Lgs. 28/2010 o Formatori di Mediatori ai sensi del medesimo decreto legislativo.

E, in ogni caso, per trasparenza, invita il Consiglio a presentare al Comune di Roma Capitale, istanza di accesso agli atti al fine di definire se vi siano stati corsi di formazione a pagamento da parte della Camera di Conciliazione o di Componenti di essa e vi sia stata corresponsione di denaro in favore dei suddetti soggetti.

Il Consigliere Conte invita, pertanto, il Consiglio a revocare la delibera assunta in data 17 maggio 2012 di nomina del terzo Componente del Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione di Roma e del Segretario del medesimo Organismo, delegando il Consigliere Segretario all'invio al Comune di Roma Capitale dell'istanza di accesso agli atti finalizzata alla verifica delle circostanze di cui sopra.

Il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Francesco Caroleo ha rassegnato le dimissioni, pertanto il problema sollevato dal Consigliere Conte è superato.

Il Consiglio approva il nuovo Statuto della Camera di Conciliazione e delega il Presidente a sottoporlo al Presidente della Corte di Appello di Roma per l'approvazione definitiva e per la nuova nomina delle cariche.

– Il Consigliere Segretario, congiuntamente al Consigliere Minghelli, esaminata la richiesta di Alleanza Forense per la Giustizia, ove viene richiesto lo stanziamento di euro tre milioni da destinare all'erogazione di prestiti in favore di Colleghi che potranno restituire nell'arco di 10 anni senza interessi, esprimono il proprio apprezzamento per l'intento dell'iniziativa, ma precisano che tra le funzioni del Consiglio dell'Ordine non rientra quella di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma ai propri Iscritti, poichè è necessario anche il rispetto degli articoli 106 L. 385/1993 e 14 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Il Consigliere Segretario e il Consigliere Minghelli precisano che, per erogare finanziamenti al pubblico, è necessario che l'Ente erogatore sia iscritto all'U.I.C., di cui, invece, il Consiglio dell'Ordine non può far parte. Giova precisare che la violazione di tali normative, relative agli intermediari finanziari, sarebbe fonte di responsabilità penale ed esporrebbe il Consiglio dell'Ordine di Roma all'esercizio abusivo del credito.

Il Consigliere Segretario comunica che, fin dal momento del suo insediamento al Consiglio, ha contattato diversi Istituti di Credito, al fine di poter ottenere proficue agevolazioni in favore dei Colleghi.

Il Consigliere Segretario si impegna, non appena avrà individuato almeno due Istituti di Credito che offrano condizioni convenienti, a sottoporre una convenzione all'attenzione del Consiglio, unitamente al Presidente e al Consigliere Tesoriere, egualmente sensibili al problema.

Il Consigliere Segretario distribuisce ai Consiglieri la proposta della A.F.G. di cui trattasi, unitamente agli allegati.

Il Consiglio prende atto.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Approvazione del verbale n. 18 dell'adunanza del 22 maggio 2012

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale n. 18 dell'adunanza del 22 maggio 2012.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Conte, in merito alla richiesta del Consigliere Segretario con la quale gli è stato domandato se nel precedente biennio era stato sottoscritto un contratto a tempo determinato in favore del fratello di un convivente di un ex Consigliere, di una praticante dell'Avvocatura del Comune di Roma e della figlia di una dipendente dell'Ufficio del Giudice di Pace, dichiara di non saperne nulla e di non aver mai raccomandato alcuno.

Il Consigliere Conte dichiara che chiederà informazioni al precedente Consigliere Segretario e riferirà in Consiglio.

Il Consigliere Segretario ringrazia il Consigliere Conte e chiede che tali informazioni possano chiarire le posizioni di coloro che furono assunti a tempo determinato nel biennio 2010-2011.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere, Coordinatore del "Progetto per lo sviluppo delle convenzioni, sponsorizzazioni e servizi in favore dell'Avvocatura romana", comunica che nell'ambito del Progetto stesso è in fase di realizzazione un Regolamento che preveda la contrattualizzazione di tutte le sponsorizzazioni che dovesse sottoscrivere il Consiglio dell'Ordine in favore degli Iscritti.

La stesura del Regolamento si è resa tanto più necessaria alla luce di tre e-mail inviate "a pioggia" agli avvocati romani dalle società (omissis) (aventi ad oggetto Convenzioni assicurative le prime due e il disbrigo pratiche legali e amministrative, la terza), che vengono distribuite in copia ai Consiglieri.

Il Consigliere Tesoriere chiarisce che le società (omissis), pur essendo state pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ordine, non hanno mai sottoscritto con esso Ordine alcun contratto che ne regolasse la promozione dell'attività. Le società (omissis) erano, peraltro, sponsor e partner dell'Associazione Forense Emilio Conte, risultando, comunque, inserite nel sito istituzionale dell'Ordine.

Il Consigliere Tesoriere chiede al Consiglio che la autorizzi a predisporre una diffida affinché le citate società cessino di promuovere la propria attività senza alcuna regola o condizione, evitando, in tal modo, che continuino a pubblicizzare la propria attività commerciale sulle mail dei Colleghi senza, peraltro, avere l'autorizzazione del Consiglio.

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere a predisporre e inviare una diffida a tutte le società che risultavano inserite nel sito dell'Ordine nel precedente biennio, affinché non inviino comunicazioni dell'esistenza di convenzioni non più operanti.

- Il Consigliere Tesoriere rappresenta al Consiglio che il prossimo 11 giugno, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, si terrà nell'Aula Avvocati il Convegno –valido per conseguire crediti formativi deontologici- dal titolo "L'Ordinamento forense e le liberalizzazioni: il ruolo dell'Ordine tra competenze presenti e future".

Il Consigliere Tesoriere informa che Relatori saranno il Presidente, il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e i Consiglieri Bolognesi, Galletti, e Scialla. Invita tutti i Consiglieri a prenderne parte.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere, come già riferito al Consiglio, relaziona sull'indizione delle tre gare d'appalto: una per l'acquisto del materiale di cancelleria, una per il reperimento di una società addetta alla pulizia dei locali dell'Ordine e della Sede di Via Attilio Regolo, una, infine, per l'acquisto delle attrezzature (software e hardware) necessarie alla dematerializzazione degli archivi del Consiglio.

Circa la gara per la fornitura di materiale di cancelleria, il Consigliere Tesoriere Cerè riferisce che in data 24 maggio 2012 alle ore 12,00 nei locali del Consiglio, in sua presenza, nonché del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione Signor Piero Paris, si è proceduto all'apertura delle buste relative alle offerte inerenti la gara indetta. Le ditte interpellate a mezzo fax con conferma di ricevuta sono state: (omissis). Tutte le ditte interpellate, ad eccezione della (omissis) e della (omissis), hanno risposto all'invito, risultando così protocollate:
(omissis).

Il Consigliere Tesoriere, numerate e aperte le singole buste, ha rilevato che la migliore offerta sotto l'aspetto economico sia quella della Ditta (omissis).

Il Consigliere Tesoriere, pertanto, ritiene di dover affidare i servizi alla società classificata.

Circa la gara per la pulizia dei locali del Consiglio e della Sede di Via Attilio Regolo, il Consigliere Tesoriere riferisce che in data 21 maggio 2012 alle ore 14,00 nei locali del Consiglio, in sua presenza, del Consigliere Galletti, nonché dei Funzionari Signori Fausto Lanzidei e Piero Paris, si è proceduto all'apertura delle buste relative alle offerte inerenti la gara indetta. Le ditte interpellate a mezzo fax con conferma di ricevuta sono state: (omissis). Le Ditte che hanno risposto all'invito sono state:
(omissis).

Circa la gara per l'acquisto del sistema di dematerializzazione, il Consigliere Tesoriere riferisce che in data 21 maggio 2012 alle ore 14,00 nei locali del Consiglio, in sua presenza, del Consigliere Galletti, nonché del Funzionario Signor Piero Paris, si è proceduto all'apertura delle buste relative alle offerte inerenti la gara indetta. Le ditte interpellate a mezzo fax con conferma di ricevuta sono state: (omissis). Tutte le Ditte interpellate hanno risposto all'invito, risultando così protocollate:
(omissis).

Il Consigliere Tesoriere, numerate e aperte le singole buste, ha rilevato che la migliore offerta sotto l'aspetto economico sia quella della Ditta (omissis) ed è del parere di affidare i servizi alla società classificata che ha chiesto un compenso di euro (omissis).

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.

- Il Consigliere Tesoriere, Responsabile dell'Ufficio Disciplina, sottopone all'attenzione del Consiglio l'elenco di tutti gli Avvocati iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma che si sono resi irreperibili.

(omissis)

Il Consigliere Tesoriere ringrazia il Funzionario dell'Ufficio Disciplina, e l'Ufficio tutto, per la fattiva collaborazione prestata e propone al Consiglio di rimettere l'elenco all'Ufficio Iscrizioni perchè venga avviata la procedura di cancellazione dall'Albo dei predetti Avvocati per irreperibilità, previa convocazione degli stessi avanti al Consiglio.

Il Consiglio delega il Presidente a procedere alla citazione degli Avvocati sopra indicati per una prossima adunanza.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce della fattura Fastweb relativa ai consumi di telefonia e internet della Sede della Mediazione sita in Via Attilio Regolo, pervenuta nel mese di maggio 2012, con la quale viene chiesto il pagamento di euro 3.589,84 che il Consigliere Tesoriere, con non poca sorpresa, scopre imputati nella misura di euro 315,00 al consumo ed euro 3.274,84 ai canoni e accessori.

Il Consigliere Tesoriere chiede di dare mandato ad un avvocato per addivenire a chiarimenti con la società Fastweb.

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere ad approfondire la questione e ad assumere le iniziative del caso.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce al Consiglio di aver incontrato nel mese di maggio il Signor Roberto Centioni, Responsabile del deposito “Legatoria e Restauro Libri di Pannega Maria Antonietta”, ove sono stati riposti, al costo di 18.000,00 euro annui, più di tremila volumi di rilevante valore, appartenenti al Consiglio dell’Ordine e in precedenza disponibili presso la meravigliosa e prestigiosa Biblioteca sita in Via Valadier e allo stato chiusa.

Il Consigliere Tesoriere ricorda di essersi sempre opposta, con forza, durante la precedente consiliatura, alla chiusura della sede consiliare di Via Valadier avvenuta, tra l’altro, con un’immediata, nonchè affrettata, risoluzione contrattuale. La sede di Via Valadier, infatti, di proprietà della Cassa Avvocati, seppur onerosa, garantiva un servizio utile all’Avvocatura romana tutta, offrendo, non solo, l’utilizzo e la disponibilità della Biblioteca, ma, anche, di una Sala Convegni capace di ospitare fino a 100 avvocati, di sei stanze destinate agli incontri delle Commissioni di studio, di otto stanze-postazioni computer per consultazioni avvocati, di un’Aula per le indagini difensive. La sede di Via Valadier rappresentava un vero e proprio “Polo di incontro e di scambio” per l’Avvocatura romana.

Il Consigliere Tesoriere ritiene che un’attenta programmazione, sia politica che finanziaria, avrebbe potuto mettere in luce che:

- il canone d’affitto di Via Valadier, di euro 12.000,00 mensili, era, comunque, un “bonus” che rientrava nella disponibilità degli avvocati, appartenendo l’immobile alla Cassa Avvocati e offrendo la fruizione di oltre 800 mq. ove vivere quanto sopra detto;
- l’esistenza della sede di Via Valadier avrebbe reso superflua l’istituzione della sede della Mediazione in Via Attilio Regolo, ove il canone d’affitto ammonta a euro 3.500,00 oltre IVA –per i primi tre anni e di 4.000,00 oltre IVA dal successivo- nonchè la convenzione con il Teatro Manzoni per sopperire alla mancanza di una Sala per Convegni al costo di euro 600,00 oltre IVA per ogni evento.

Il Consigliere Tesoriere sottolinea che il rammarico più grande risiede nell’aver sottratto l’utilizzo della gloriosa Biblioteca a tutti gli Avvocati romani, senza aver catalogato e inventariato i volumi che le davano pregio.

Il Consigliere Tesoriere riferisce, pertanto, che si recherà, insieme al Consigliere Segretario e al Funzionario Pulcini presso il deposito di Maria Antonietta Pannega per l’opportuna catalogazione dei volumi appartenenti al Consiglio e per chiedere al Signor Roberto Centioni di rivalutare le condizioni contrattuali previste per il deposito, nell’attesa di un auspicato e pronto ripristino della Biblioteca.

Il Consigliere Tesoriere, infine, propone di porre all’ordine del giorno un’attenta disamina del problema sopra esposto.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Funzionario Pulcini a recarsi presso il deposito “Legatoria e Restauro Libri di Maria Antonietta Pannega”.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce della fattura n. (omissis) emessa dallo Studio (omissis), relativa ai corsi di formazione per mediatori, con la quale viene richiesto il pagamento di euro (omissis), per 91 ore di lezione di formazione.

Il Consigliere Tesoriere evidenzia che la fattura in oggetto è tardiva ai fini contabili e che avrebbe dovuto essere contabilizzata nell’anno 2011. Tale ritardo comporterà un costo negativo sul bilancio della Mediazione.

Il Consigliere Tesoriere ricorda al Consiglio che il costo della formazione dei Mediatori nell'anno 2011 è stato di euro 76.360,70.

Il Consigliere Condello domanda di precisare a quale posta risulta imputato l'importo di euro 76.360,70.

Il Consigliere Tesoriere si riporta al bilancio oggi approvato.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere rappresenta al Consiglio che il prossimo 26 giugno, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, presso il Teatro Manzoni, si terrà il convegno –valido per conseguire crediti formativi deontologici- dal titolo provvisorio “Mediazione e deontologia alla luce del disposto dell'art. 55 c.d.f.”.

Il Consigliere Tesoriere informa che Relatori saranno il Presidente, il Consigliere Tesoriere, i Consiglieri Bruni, Mazzoni e Nicodemi, nonché l'Avv. Marco Marianello del Foro di Roma. Invita tutti i Consiglieri a prenderne parte.

Il Consiglio prende atto.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Vista la nota del 14 febbraio 2012 consegnata a mani da parte dell'Avv. (omissis) dello Studio Legale (omissis) avente le proprie Sedi in Roma, (omissis), con la quale veniva chiesto di approvare la brochure illustrativa allegata alla nota ed afferente l'offerta di informativa relativa all'attività professionale svolta dallo Studio Legale (omissis).

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva

- che la richiesta in oggetto interessa i seguenti articoli del Codice Deontologico Forense: art. 5 “Doveri di probità, dignità e decoro”; art. 17 “Informazioni sull'attività professionale”; art. 17/bis “Modalità dell'informazione”; art. 19 “Divieto di accaparramento di clientela”;

- che le disposizioni deontologiche riguardanti la “pubblicità informativa” (dizione riportata nel D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248) come disciplinata negli articoli 17 “Informazioni sull'attività professionale” e 17/bis “Modalità delle informazioni”, (modificati dal Consiglio Nazionale Forense con delibere del 18 gennaio 2007 e 12 giugno 2008), richiamano l'art. 19 dello stesso Codice Deontologico Forense “Divieto di accaparramento di clientela” che nella regola deontologica recita: “E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro”;

- che, in particolare, l'art. 17 del Codice Deontologico Forense, dato per assunto il fatto che l'Avvocato possa fornire informazioni sulla propria attività professionale, così recita nelle regole deontologiche: “Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine. Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole,

elogiativa, comparativa”;

- che l’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense -I comma- precisa che l’avvocato che intende fornire informazione sulla propria attività professionale è tenuto ad indicare: “la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato; il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie”.

Detto articolo -II comma- indica la facoltà di specificare: “i titoli accademici; i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli studi universitari; l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; i settori di esercizio dell’attività professionale, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; le lingue conosciute, gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione e del campo di applicazione in corso di validità e l’indicazione riconosciuta dallo Stato”.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che l’Avv. (omissis) debba conformarsi alla normativa sopra rappresentata.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis), con istanza pervenuta il 6 aprile 2012, ha formulato richiesta di parere in ordine alle seguenti circostanze di comportamento professionale:

- il suo assistito è stato condannato dal Tribunale di Milano a rifondere al convenuto le spese di lite e la somma di euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori ed onorari di legge;
- la stessa Professionista ha pregato i Colleghi di controparte di non gravare il proprio cliente delle spese sia di esecuzione, sia di quelle successive alla sentenza;
- tale domanda è rimasta disattesa;
- per completezza l’Avv. (omissis) ha provveduto, nel contempo, al versamento della suddetta somma.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

osserva

- che la questione in argomento interessa i seguenti articoli del Codice Deontologico Forense nelle regole generali:

- art. 5 “Doveri di probità, dignità e decoro” “L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro”;
- art. 6 “Doveri di lealtà e correttezza” “L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza”;
- art. 8 “Dovere di diligenza” “L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza”;
- art. 22 “Rapporto di colleganza” “L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”;

ritiene

che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non sia possibile esprimere pareri

preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del Consiglio in altra sede, e che l'emissione di parere potrebbe, pertanto, costituire anticipazione di giudizio.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con istanza del 21 febbraio 2012, chiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma se fosse, o meno, lecito trattenerne un vaglia cambiario intestato alla propria cliente in attesa di intraprendere un'azione giudiziale per la liquidazione dei propri compensi professionali.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
ritiene

che la questione rappresentata dall'Avv. (omissis) possa essere inquadrata nell'ambito degli artt. 41 e 44 del Codice Deontologico Forense.

In base a tali norme il Professionista che trattiene la somma incassata nell'interesse e per conto della propria cliente, e senza il suo consenso, avanzando una pretesa di compensazione con propri presunti crediti professionali, viene meno ai doveri di correttezza e commette, pertanto, un illecito deontologico.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 18 gennaio 2012, in merito “alla propria presenza (al momento provvisoria in attesa di un [...] espresso parere) all'interno [di un] sito web relativo [ad una] associazione, senza scopo di lucro, tra dipendenti [di istituto nazionale] e pubblico impiego, della quale [...] è Vice-Presidente”.

Tale associazione offre “alcuni servizi in vari campi di attività [non meglio specificati] a condizioni particolari riservate a coloro che ne faranno richiesta di adesione”.

L'Avv. (omissis) precisa che “tra i suddetti servizi è da ricomprendersi anche la [sua] attività professionale, da esercitarsi sempre nel rispetto del codice deontologico e nel rispetto delle tariffe minime forensi”, mettendo a disposizione degli associati la sua “assistenza legale [...] ed anche stragiudiziale [...]”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva

- che non è dato rilevare la natura specifica dell'associazione in argomento, nonchè dei poteri conferiti agli organi di appartenenza, attesa la mancata trasmissione dei relativi atti di costituzione e statuto;

- che nulla dice la Legge Professionale a proposito della partecipazione di un avvocato ad organismi associativi di carattere non lucrativo in mancanza di una “organizzazione imprenditoriale, da intendersi realizzata quando l'attività dell'associazione sia organizzata a modo di impresa e, quindi, secondo criterio di economicità” (Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22873);

- che l'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 dispone i termini di incompatibilità dell'esercizio della professione forense, richiamati genericamente dalla regola deontologica dell'art. 16 “Dovere di evitare incompatibilità.- E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'Albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'Ordine”;

- che la ratio della disciplina dettata in punto di incompatibilità risiede sia nell'esigenza di tutelare la professione nell'irrinunciabile principio di autonomia di giudizio e libertà di iniziativa processuale ed

extra processuale nell'interesse del cliente, sia nel dovere di salvare il prestigio e il decoro dell'Ordine dal discredito che ne deriva, concetti contemplati dalla regola deontologica dell'art.10 "Dovere di indipendenza. Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni";

- che l'ossequio all'osservanza dei precetti generali che il codice deontologico forense impone a ogni professionista possono così riassumersi a titolo esemplificativo:

art. 5 "Doveri di probità, dignità e decoro";

art. 6 "Doveri di lealtà e correttezza";

art.10 "Dovere di indipendenza";

art.35 "Rapporto di fiducia";

art.36 "Autonomia del rapporto";

art.37 "Conflitto di interessi";

- che, quanto all'inserimento dell'informazione circa la propria attività forense all'interno di un sito web di terzi, è doveroso fare riferimento ai seguenti articoli del Codice Deontologico Forense:

- art. 17 bis "Modalità dell'informazione-Regola deontologica, III comma: L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso (nuova formulazione approvata dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 12 giugno 2008). E' da escludere, naturalmente, la provvisoria permanenza al sito web di terzi, prima della predetta comunicazione;

- art. 19 "Divieto di accaparramento di clientela-Regola deontologica: E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro" (periodo così modificato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 18 gennaio 2007); III canone complementare: E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico" (canone aggiunto dal Consiglio Nazionale Forense con la predetta delibera);

- che in relazione alle tariffe minime forensi è necessario fare riferimento al D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1 -Titolo I-Capo III- Servizi professionali -Art. 9- Disposizioni sulle professioni regolamentate , comma 1: "Sono abrogate le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico"; comma 3: "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista"; circa l'utilizzo provvisorio, come criterio di riferimento, dei parametri delle previgenti tariffe forensi, vedasi il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma del 9 febbraio 2012 - prot. n. 870, rilevabile attraverso il sito dell'Ordine;

ritiene

che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non sia possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del medesimo Consiglio in altra sede, e che l'emissione di parere potrebbe, pertanto, costituire anticipazione di giudizio.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 23 gennaio 2012, in relazione:

1) alle circostanze di fatto che possono riassumersi nella premessa dell'azione per sequestro conservativo nei confronti di una sua ex cliente per il pagamento di onorari professionali per attività stragiudiziali e quindi nella conseguente ed inerente possibilità di allegazione in giudizio di prove riferentisi a informazioni dal medesimo Professionista acquisite dalla parte assistita in dipendenza del mandato a suo tempo ricevuto;

2) all'interpretazione corretta dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense "Dovere di segretezza e riservatezza" che:

- nel IV canone complementare contempla l'eccezione alla regola deontologica in cui "La divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria [omissis] c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato ed assistito";

- nell'ultimo comma dello stesso canone dispone "In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato".

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva

- che non può non ritenersi legittimo il comportamento dell'avvocato che, previa rinuncia al mandato ex art. 46 Codice Deontologico Forense "Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso", agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti, attesa l'esenzione dal segreto espressamente prevista e nel contempo limitata ai fatti utili per la difesa e non anche ad altre circostanze di avvenimenti allo scopo di nuocere, comunque coperti da segreto professionale (Consiglio Nazionale Forense 22 marzo 1997, n. 23).

Ciò premesso,

esprime

parere favorevole alla iniziativa dell'Avv. (omissis) come sopra rappresentata, in ossequio alla normativa deontologica in argomento.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data 27 gennaio 2012 ha chiesto "un parere in materia di gratuito patrocinio" al fine di sapere se le somme da lui corrisposte a titolo di mantenimento e spese straordinarie -alla Sig.ra (omissis) e alla comune figlia- "costituiscano reddito da portare in dichiarazione e quindi debbano essere considerate ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato".

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica
osserva

- che il quesito posto dall'Avv. (omissis) non sia relativo alla materia deontologica, essendo le questioni inerenti il gratuito patrocinio -inclusi i criteri per essere ammessi a tale beneficio- regolamentate dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche,

ritiene

di non potersi pronunciare in merito alla richiesta di parere in argomento.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con istanza pervenuta il 3 aprile 2012 ha chiesto, nel dubbio di contrasto con quanto stabilito dal Codice Deontologico Forense, un parere in merito all'acquisto di uno spazio pubblicitario di un settimanale rumeno denominato (omissis), utile per la pubblicità della propria professione.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva

- che la richiesta in oggetto interessa i seguenti articoli del Codice Deontologico Forense: art. 5 "Doveri di probità, dignità e decoro"; art. 17 "Informazioni sull'attività professionale"; art. 17/bis "Modalità dell'informazione"; art. 19 "Divieto di accaparramento di clientela";

- che le disposizioni deontologiche riguardanti la "pubblicità informativa" (dizione riportata nel D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248) come disciplinata negli articoli 17 "Informazioni sull'attività professionale" e 17/bis "Modalità delle informazioni", (modificati dal Consiglio Nazionale Forense con delibere del 18 gennaio 2007 e 12 giugno 2008), richiamano l'art. 19 dello stesso Codice Deontologico Forense "Divieto di accaparramento di clientela" che nella regola deontologica recita: "E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro";

- che, in particolare, l'art. 17 del Codice Deontologico Forense, dato per assunto il fatto che l'avvocato possa fornire informazioni sulla propria attività professionale, così recita nelle regole deontologiche: "Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine. Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa";

- che l'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense -I comma- precisa che l'avvocato che intende fornire informazione sulla propria attività professionale è tenuto ad indicare: "la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato; il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie".

Detto articolo -II comma- indica la facoltà di precisare: "i titoli accademici; i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli studi universitari; l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; i settori di esercizio dell'attività professionale, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; le lingue conosciute, gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il

giustificativo della certificazione e del campo di applicazione in corso di validità e l'indicazione riconosciuta dallo Stato".

Tutto ciò premesso,

ritiene

che la richiesta dell'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito a quanto sopra rappresentato.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha avanzato richiesta di parere deontologico, pervenuta l'11 novembre 2011, al fine "di essere autorizzato, in deroga alle norme deontologiche, alla produzione in giudizio delle lettere inviate al collega" di controparte "qualificate come riservate" stante la necessità di contraddire ad una corrispondenza "riservata personale non producibile" allegata al ricorso di causa dagli Avv.ti (omissis).

L'Avv. (omissis) evidenziava che per tale produzione in giudizio era stato, comunque, presentato esposto innanzi a codesto Consiglio dell'Ordine per violazione delle norme deontologiche.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

osserva

- che si rende necessario richiamare in punto il principio del potere legislativo del Consiglio Nazionale Forense confermato con sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. Un., 20 dicembre 2007, n. 26810 che si riassume come di seguito indicato:

- "I Consigli nazionali degli Ordini professionali previsti dal D.Lgs. Lgt 23 novembre 1944, n. 382, tuttora legittimamente operante, costituiscono organi speciali di giurisdizione nella materia disciplinare per i rispettivi iscritti, previsti dalla sesta disposizione transitoria della Costituzione;

- ne consegue che i ricorsi per Cassazione avverso tali decisioni sono proposti ai sensi dell'art. 111 Cost., ammessi soltanto per violazione di legge, per cui non è consentita la deduzione di vizi per motivazione previsti dall'art. 360 c.p.c., n. 5;

- mentre i Consigli dell'Ordine territoriale esercitano funzioni amministrative, anche quando operano in materia disciplinare, il Consiglio Nazionale Forense, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un Organo giurisdizionale (ex pluribus, da ultimo, SS.UU. 23 aprile 2004, n. 6406, 23 gennaio 2004, n. 1229, 22 luglio 2002, n. 10688, 11 febbraio 2002, n. 1904 e, nello stesso senso, Corte Cost. 12 luglio 1967 n. 110, 6 luglio 1970, n. 114, 2 marzo 1990, n. 113);

- il citato D.Lgs. Lgt., che detta norme sulle funzioni dei Consigli degli Ordini professionali in materia disciplinare, si applica anche (artt. 18 e segg.) alle professioni di avvocato (e prima di procuratore), e al Consiglio Nazionale Forense contestualmente istituito con il medesimo D.Lgs. Lgt. art. 21;

- pertanto il Consiglio Nazionale Forense, allorchè pronuncia in materia disciplinare è un giudice speciale;

- quello che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense è un giudizio di carattere giurisdizionale e si conclude con sentenza, pronunciata in nome del Popolo Italiano (R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 64, come successivamente modificato), impugnabile davanti alle Sezioni Unite;

- si deve quindi enunciare il seguente principio di diritto, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12: le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità".

Alla luce di quanto sopra rappresentato

dichiara

ovviamente non proponibile la richiesta di autorizzazione alla deroga alle norme deontologiche.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data 19 marzo 2012, ha chiesto un parere in materia deontologica in merito alla “condotta dell’avvocato che pubblicizzi l’attività del proprio studio e le relative specializzazioni sulla bacheca dedicata alle consulenze legali del sito internet del Circolo ricreativo aziendale (c.d. C.r.a.l.) di un istituto bancario, accessibile tramite password soltanto ai dipendenti”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
premessò

- che la regola deontologica dell’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense “ Modalità dell’informazione” (modificato dal Consiglio Nazionale Forense con la delibera del 12 giugno 2008, n. 15) recita: “L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso”,

ritiene

che il Professionista debba conformarsi alla citata regola deontologica.

Pratica n. (omissis) – Avv.ti (omissis)

- Gli Avv.ti (omissis), in data 20 aprile 2012, hanno formulato richiesta di parere deontologico circa la producibilità in giudizio della corrispondenza scambiata con il legale di controparte in merito alla separazione dei coniugi rispettivamente assistiti.

Il parere non può prescindere da un richiamo ai fatti così come descritti nell’istanza pervenuta.

I Professionisti coinvolti nella separazione dei due coniugi, (omissis), dopo un incontro avvenuto in data 2 novembre 2011, iniziavano uno scambio di missive, volte al raggiungimento di un accordo transattivo che scongiurasse l’instaurazione di una causa.

Non perfezionatosi tale accordo, la causa veniva iscritta a ruolo e l’Avv. (omissis), difensore del Sig. (omissis), nella sua comparsa di costituzione e risposta dava atto del contenuto delle citate missive; inoltre, durante l’udienza presidenziale, riferiva al Giudice l’esistenza di detta corrispondenza, dicendosi anche disponibile alla produzione della medesima.

Gli Avv.ti (omissis), avendo il Giudice ordinato la produzione in giudizio di tale corrispondenza, si riservavano all’esito dell’eventuale parere favorevole del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva

- che la questione posta deve essere inquadrata nel dispositivo dell’art. 28 del Codice Deontologico Forense, il quale sotto la rubrica “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega” dispone la regola deontologica: “Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e, comunque, la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi”.

Il successivo primo canone complementare stabilisce: “E’ producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione”.

Il suddetto divieto deve essere interpretato con riferimento agli artt. 9 e 22 del Codice

Deontologico Forense.

Invero l'art. 9 "Dovere di segretezza e riservatezza" dispone: "E' dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato, mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato".

Seguono le eccezioni alla regola generale contemplate nel IV canone complementare.

L'art. 22 "Rapporto di colleganza" recita: "L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà".

Nel caso di specie, poi, si dà atto che tra i professionisti coinvolti non sia intervenuto alcun accordo che legittimasse la produzione; per tale ragione gli Avvocati (omissis) rivelano l'intenzione di proporre un esposto nei confronti della collega (omissis), colpevole deontologicamente, a loro dire, di aver reso noto il contenuto delle missive precedentemente scambiate.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non sia possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai loro iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del medesimo Consiglio in altra sede, e che l'emissione di parere potrebbe, pertanto, costituire anticipazione di giudizio (tanto più nel caso in questione, avendo gli istanti Professionisti espresso volontà di presentare un esposto nei confronti della Collega Avv. (omissis)).

Pratica n. (omissis) – Avv.ti (omissis)

- L'Avv. (omissis) e l'Avv. (omissis), con missiva pervenuta il 15 marzo 2012, chiedono al Consiglio dell'Ordine di Roma di esprimere un parere deontologico in ordine:

- a) alla possibilità per gli Avvocati iscritti nell'Albo professionale di svolgere l'attività di agenti di calciatori, in conformità all'art.5 del Regolamento degli Agenti di Calciatori, senza essere iscritti nel Registro degli Agenti di Calciatori tenuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- b) alla compatibilità tra l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati e l'iscrizione nel Registro degli Agenti di Calciatori tenuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica; considerato

- che l'art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 prevede quale espressa causa di incompatibilità dell'attività di Avvocato sia "l'esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui" sia la qualità di "mediatore";

rilevato

- in conformità ai pareri espressi dal Consiglio Nazionale Forense in data 20 febbraio 2008, 27 aprile 2005 e 17 luglio 2003, che l'avvocato può svolgere attività professionale sia nell'interesse dei calciatori che di società sportive, senza necessità di iscriversi nel Registro degli agenti di calciatori, giusta previsione dell'art. 5 Regolamento F.I.G.C.;

esprime

parere nel senso che l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati sia incompatibile con l'iscrizione nel Registro degli Agenti di Calcio tenuto dalla F.I.G.C. e che l'Avvocato possa svolgere attività professionale sia nell'interesse di calciatori che di società sportive, nel rispetto della normativa professionale propria dell'avvocato.

Pratica n. (omissis) – Avv.ti (omissis)

- Gli Avv.ti (omissis) hanno formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 17 gennaio 2012, “sulla interpretazione da dare alla prestazione 50, tabella A, § VII “Procedimenti speciali e concorsuali per tutta l’opera prestata”, nonché ad alcune questioni procedurali afferenti la materia di tali procedimenti.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
ritenuto
- che il parere chiesto si riferisca alla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni);
- che al Consiglio non sia riservata alcuna interpretazione autentica della legge;

dichiara

inammissibile la richiesta di parere formulata dagli istanti Avvocati.

Pratica n. (omissis) – Avv.ti (omissis)

- Gli Avv.ti (omissis) in data 9 febbraio 2012 hanno chiesto un parere in materia deontologica in merito alla producibilità o meno in giudizio di una proposta transattiva contenente la dicitura “producibile in giudizio”, spedita al Collega di controparte –Legale di una Compagnia di Assicurazione– senza ottenere riscontro alcuno, ancorchè sollecitato.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva
- la regola deontologica dell’articolo 28 del Codice Deontologico Forense “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega” dispone: “Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi”;
- la suddetta disposizione ammette due eccezioni previste rispettivamente dai successivi canoni complementari -I e II- i quali ritengono consentita la produzione della “corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione” ovvero quando detta “corrispondenza [...] assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste;
- il comportamento tenuto dai professionisti deve sempre essere nel rispetto del principio disposto dall’art.22 del Codice Deontologico Forense “Rapporto di colleganza” il quale prevede nella regola deontologica che “L’avvocato deve sempre mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”;

ritiene

che non possa essere depositata in giudizio la proposta transattiva in argomento, a nulla rilevando, nel caso specifico, la relativa dizione “producibile in giudizio”.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 28 febbraio 2012, in merito alla possibilità per la richiedente di rendere la propria testimonianza in un giudizio di lavoro, attualmente pendente presso il Tribunale Civile di Roma, tra il Signor (omissis) e (omissis), del quale l’Avv. (omissis) è stata ed è tuttora consulente legale.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
premeso

- che gli avvocati non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione, e ciò sia nei processi penali (art. 200, c.p.p.), sia nei processi civili (art. 249, c.p.c.), sia, più genericamente, “nei giudizi di qualunque specie” (art. 13, r.d. 27 novembre 1933, n. 1578);

- che l’art. 58 del Codice Deontologico Forense, denominato “La testimonianza dell’avvocato”, afferma che “per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto”, che “l’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio” e che “qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo”;

- che l’art. 9 del Codice Deontologico Forense, denominato “Dovere di segretezza e riservatezza”, afferma che “è dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”, nonchè che “l’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale”;

- che il quarto canone complementare del suddetto art. 9 dispone tuttavia che “costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a) per lo svolgimento delle attività di difesa; b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito”, aggiungendo poi che “in ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato”;

- che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 87 del 25 marzo - 8 aprile 1997, ha statuito che “la facoltà di astenersi dal deporre in giudizio su quanto conosciuto in ragione dell’esercizio professionale non è diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi eserciti una determinata professione ma, invece, è destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa” e che “le finalità che caratterizzano l’esclusione dell’obbligo di deporre corrispondono ai criteri di bilanciamento, operato dal legislatore, tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense”;

- che, come rilevato da autorevole dottrina, ogni difensore è tenuto a richiamarsi “al dovere di riservatezza e segretezza che non è solo protezione degli interessi della parte, ma è soprattutto protezione della funzione” (così R. Danovi, Commentario del Codice Deontologico Forense, Giuffrè Editore, 2001, pag. 725);

- che recente giurisprudenza (si veda, ad es., Cass. Pen., sentenza 1 febbraio 2009, n. 9866) ha stabilito che la presenza del segreto professionale non possa essere rilevata direttamente dal giudice, ma debba essere eccepita dallo stesso soggetto chiamato a deporre;

ritiene

- che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non sia possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti concreti che potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del medesimo Consiglio in altra sede, in quanto l’emissione di parere potrebbe costituire anticipazione di giudizio;

- che in ogni caso la richiesta in esame possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nell’esame della normativa richiamata.

Comunicazioni dei Consiglieri

– Il Consigliere Cassiani chiede che il Consiglio accolga la richiesta di patrocinio avanzata dall’Avv. Agatino Alajmo, per la Xanthos Onlus che persegue il nobile scopo di costruire in Thailandia un secondo villaggio per bambini denominato “MOO BANDEK 2”.

Il Consigliere Cassiani precisa che il progetto ha già ottenuto il patrocinio sia del Ministero dell’Ambiente, sia della Provincia di Roma, nonché della Questura di Roma.

Il Consiglio approva e concede il patrocinio.

– Il Consigliere Cassiani rappresenta che la redazione della rivista “Temi Romana” ha bisogno di persone che siano in grado di correggere le bozze e, in genere, di attuare le istruzioni redazionali.

Il Consigliere Cassiani propone di incaricare due o tre praticanti avvocati disposti a rendere questo servizio, ai quali si potrebbe riconoscere una simbolica ricompensa in danaro.

Il Consiglio approva senza concessione di somme in denaro, ma con un altro tipo di riconoscimento, a dimostrazione dell’apprezzamento per l’attività svolta.

– Il Consigliere Cassiani riferisce su una mail dell’Avv. (omissis) che avanza richieste economiche inaccettabili e profila difficoltà chiaramente pretestuose.

Propone di andare avanti prescindendo dall’Avv. (omissis).

Il Consigliere Cassiani coglie l’occasione per riferire che ha già ricevuto molto materiale per il primo numero della rivista “Temi Romana” e che ha avuto l’entusiastica disponibilità di molti cattedratici a far parte del Comitato Scientifico e a collaborare attivamente.

A tal proposito preannuncia una riunione del Comitato Scientifico e di quello di redazione, nonché l’organizzazione di un convegno per la presentazione del primo numero delle riviste.

Chiede, inoltre, ai Consiglieri di scrivere articoli per il “Foro Romano”, con particolare riferimento alle iniziative consiliari e ai problemi dell’Avvocatura.

Il Consiglio si riporta alla precedente delibera.

- Il Consigliere Cassiani riferisce sulla convenzione per poter utilizzare il programma SIR FIND e precisa che il canone richiesto è di Euro 5.000,00 annui.

Il Consigliere Cassiani ringrazia, infine, l’Avv. Samantha Luponio che, nell’espletamento del suo incarico, si è dimostrata elemento prezioso e infaticabile.

Il Consiglio pone limite al tetto di spesa, segnalando l’opportunità di interrompere la trattativa rifacendosi alle segnalazioni dei colleghi, come fonte di giurisprudenza.

– Il Consigliere Cassiani esprime cordoglio per le vittime del sisma che ha colpito l’Emilia Romagna.

Propone l’approvazione di un documento da inviare ai Consigli dell’Ordine di quella Regione e di raccogliere fondi e beni di prima necessità.

Il Consiglio accoglie la proposta del Consigliere Cassiani e delibera che il Presidente provveda all’invio a tutti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati che operano in Emilia Romagna di una lettera dal seguente tenore: “Egregio Presidente, i Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma nell’adunanza del 31 maggio 2012 hanno manifestato all’unanimità cordoglio e solidarietà alle vittime del sisma che ha colpito l’Emilia Romagna e, in particolare, a tutti i Colleghi che operano nel territorio. Il Consiglio ha accolto e condiviso questi sentimenti e ha deliberato di sollecitare mediante mails e pubblicazione sul sito, gli Iscritti alla raccolta di generi di prima necessità e di fondi da far

affluire sul conto corrente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma" (IBAN: IT 78 E 02008 05101 000400088031), causale "donazione per avvocati terremotati della Regione Emilia Romagna".

- Il Consigliere Cassiani auspica che venga al più presto riaperta la Biblioteca degli Avvocati, chiusa senza che, preventivamente, venisse individuata un'alternativa.

Chiede che il Consiglio proceda all'individuazione di una soluzione all'improcrastinabile problema e anche all'inventario di tutte le monografie e di tutte le riviste ancora disponibili, anche se non utilizzabili.

Il Consiglio ribadisce l'incarico al Consigliere Segretario, al Consigliere Tesoriere e al Funzionario Pulcini, affinché si rechino presso il magazzino di deposito dei libri e riferiscano al Consiglio.

- Il Consigliere Cassiani comunica che ieri, al Teatro Sistina, la rappresentazione del Macbeth in versione musicale, ha avuto un successo di pubblico eclatante.

Autori e interpreti lo hanno pregato di ringraziare il Consiglio e, in particolare, il Consigliere Minghelli che si è molto adoperato per pubblicizzare l'evento.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Condello evidenzia al Consiglio che, nell'adunanza del 22 maggio 2012, è stata depositata, letta e inserita nel verbale, un'ennesima, inesatta, incompleta e distorta, informazione sull'attività svolta nel precedente biennio.

La comunicazione elaborata dal Consigliere delegato alle Procedure Concorsuali, unitamente al Presidente, ha evidenziato alcuni problemi emersi nell'incontro con il Presidente Dott. Ciro Monsurrò, relativamente alla gestione informatica degli incarichi alla Sezione Fallimentare.

Il Consigliere Condello invita il Consigliere delegato, per il futuro, a documentarsi prima di partecipare alle riunioni ufficiali. La presenza alla riunione del Presidente che, pur a conoscenza degli eventi, ha assunto una posizione passiva, come sembra emergere dalla comunicazione su citata, conferma il continuo atteggiamento "distrittivo", posto in essere dal neo Presidente e dai Componenti della sua lista, nei confronti di tutte le delibere assunte nel precedente biennio.

Il Consigliere Condello ricorda la comunicazione contenuta nel verbale n. 48 dell'adunanza del 17 novembre 2011: "*- Il Presidente e il Consigliere Condello, unitamente al Coordinatore Vicario della Commissione "Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali", Avv. Tommaso Marvasi, informano il Consiglio di aver consegnato formalmente, il giorno 15 novembre 2011, al Presidente della Sezione Fallimentare, Dott. Ciro Monsurrò, la password di accesso al sistema informatico on line, elaborato con le domande di disponibilità a essere nominati Curatori Fallimentari, pervenute dagli Avvocati e dai Dottori Commercialisti, a seguito del bando pubblicato nel luglio scorso. Il Consiglio prende atto e ringrazia.*"

Il Consigliere Condello distribuisce ai Consiglieri parte della corrispondenza intercorsa con la Sezione Fallimentare e con i rappresentanti dell'Ordine dei Commercialisti, di seguito elencata.

(omissis)

Il Consigliere Condello chiede al Presidente di mettere all'ordine del giorno della prossima adunanza la questione per i necessari approfondimenti.

Il Consiglio, stante l'assenza del Consigliere Bolognesi, rinvia alla prossima adunanza.

- Il Consigliere Condello evidenzia al Consiglio di aver, in data 18 maggio 2012, presentato istanza al Presidente, con la richiesta di messa a disposizione "*di copia di tutti gli atti protocollati dal*

23 febbraio 2012 alla data odierna, dichiarandosi disponibile ad avere anche la copia di tutti i documenti in formato digitale per evitare aggravio di spese al Consiglio”.

Il Presidente, in data 23 maggio 2012, ha dato riscontro all’istanza precisando: “**Al Cons. Condello, specificare i motivi dell’accesso agli atti. Il Presidente.”**”

Il Consigliere Condello chiede al Presidente di precisare al Consiglio in virtù di quale normativa impedisca ad un Consigliere in carica di adempiere al mandato elettorale.

Il Consigliere Condello rileva che un Consigliere dell’Ordine può e deve accedere a tutti gli atti del Consiglio per un migliore espletamento del mandato ricevuto dagli elettori. La richiesta di ricevere in formato digitale è stata formulata per non aggravare l’ordinaria attività amministrativa dell’Ordine.

Il Consigliere Condello invita formalmente il Presidente a porre fine al suo atteggiamento “ostruzionistico” determinato a impedire le funzioni che legittimamente un Consigliere deve svolgere in virtù del mandato conferito dagli elettori.

Il Consigliere Condello invita il Presidente e il Consigliere Segretario, per quanto di sua competenza n.q. di Responsabile del personale, di fissare il giorno e l’ora, compatibilmente con l’ordinaria attività degli Uffici, in cui potrà prendere visione della documentazione richiesta, accedendo agli archivi informatici.

Il Consigliere Condello ribadisce la propria volontà di accedere a tutti gli atti.

Il Presidente, con riferimento alla comunicazione del Consigliere Condello e alla richiesta in essa espressa, che fa seguito a una precisa istanza dello stesso, comunica che gli atti in questione, dal 23 febbraio al 18 maggio 2012, sono 7.677. Peraltro, in essi potrebbero esservi istanze di assistenza di colleghi in difficoltà economiche, esposti non di competenza del Consigliere Condello e/o, in generale, di dati sensibili.

Il Presidente chiede che la richiesta di accesso venga motivata. Aggiunge che, in via esplorativa, chiedere l’accesso a tutti gli atti, senza motivazione, non è possibile.

Il Consigliere Stoppani si associa a quanto dichiarato dal Presidente, precisando che il Consiglio di Stato, relativamente ai Consigli Comunali, non lo rende possibile.

Il Consigliere Condello insiste nel voler prendere visione di tutti gli atti protocollati dal 23 febbraio u.s. e ritiene che la richiesta sia motivata:

- 1) perchè una recentissima sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del Consigliere di accedere a tutti gli atti per l’espletamento del mandato ricevuto;
- 2) perchè la delibera del Consiglio odierna è illegittima, in quanto impedisce a un Consigliere di esercitare il proprio mandato elettorale.

Il Consiglio ritiene che la richiesta di accesso generalizzata non sia possibile e che, comunque, vada motivata, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

- Il Consigliere Santini, delegato dal Consiglio all’esame dei vari casi di pubblicità di avvocati in probabile violazione delle norme deontologiche, comunica che, a seguito di segnalazione da parte di un iscritto, è pervenuta una foto che ritrae una pubblicità di uno studio legale, posta su un tabellone luminoso (4 metri per 3 circa) posto all’ingresso del Terminal 1 dell’Aeroporto di Fiumicino. Si tratta dello studio “(omissis)”. La foto raffigura una persona a mezzobusto, presumibilmente uno dei soci e lo slogan “siamo una Repubblica fondata sul giuslavoro, in quattro capitali”; prosegue, poi, con altro slogan “solo diritto del lavoro dal 1925”. Segue l’indicazione del sito web dello studio (omissis).

Il Consigliere Santini ritiene che tale forma pubblicitaria posta in essere dal predetto Studio Legale, sia in violazione degli articoli 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense. Propone al Consiglio di disporre l’apertura di una pratica di Segreteria, volta a verificare la conformità di tale forma pubblicitaria alle norme e ai principi deontologici.

Il Consiglio delibera di aprire una pratica di Segreteria delegando il Consigliere Santini all'istruttoria.

- Il Consigliere Santini riferisce che sul periodico “(omissis)” edizione del (omissis), è apparso un articolo dal titolo: “Sempre più economia nella P.A.”. L'articolo, curato dal giornalista (omissis), rappresenta un esempio di pubblicità redazionale dove si descrive e si elogia l'attività professionale di un determinato professionista (in questo caso dell'Avv. (omissis) –del quale è anche pubblicata, in bella evidenza una foto a grandi dimensioni– e dello Studio Legale (omissis), di cui è partner”. L'articolo prosegue con un'intervista dell'Avv. (omissis) che, nel descrivere la propria attività, arriva a citare il nome di singoli clienti e delle pratiche/progetti per i quali tali clienti sono stati da lui assistiti. In calce all'articolo è anche citato il fatturato annuale (4,2 milioni di euro) prodotto dallo Studio (dato ovviamente fornito al giornalista dallo stesso avvocato intervistato). Il suddetto articolo è stato, presumibilmente, redatto in contrasto con le norme di cui agli artt. 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense, nella parte in cui vieta all'avvocato di rivelare, in pubblico, i nomi dei clienti, ancorchè questi vi acconsentano. Trattasi, altresì, di pubblicità altamente elogiativa.

Il Consigliere Santini propone, quindi, al Consiglio di disporre l'apertura di una pratica di Segreteria, volta a verificare la conformità di tale forma pubblicitaria alle norme e principi deontologici.

Chiede, altresì, che venga inviata, a nome del Consiglio, una lettera al Direttore di “(omissis)”, invitandolo ad astenersi dal contattare avvocati per proporre interviste a pagamento, inducendo, tale comportamento, in errore molti avvocati (specie i più giovani) circa la liceità deontologica del comportamento del professionista che corrisponda un compenso per poter scrivere un articolo su una rivista o per essere intervistato, al fine di pubblicizzare la propria attività professionale.

Il Consiglio delibera di aprire una pratica di Segreteria delegando il Consigliere Santini all'istruttoria, nonchè a prendere contatto con il Direttore del periodico “(omissis)” affinché non si verifichino altri casi di questo genere.

- Il Consigliere Scialla, Responsabile del Dipartimento Difese d'Ufficio, sottopone al Consiglio il seguente "Regolamento della Difesa d'Ufficio", per la sua approvazione.

1.1 REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Mario Scialla, avente ad oggetto la necessità di coordinare i relativi deliberati del Consiglio in riferimento alle difese di ufficio e le connesse regole deontologiche;
- Richiamato il progetto consiliare in materia di difesa di ufficio, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 3 maggio 2012, nel quale sono contenuti i principi e gli obiettivi da conseguire ed a cui si rimanda;
- Ribadito il diritto alla retribuzione dell'attività svolta dal difensore di ufficio, stanti gli artt. 115, 116, 117 e 118 D.P.R. 115/2002;
- Riaffermata, da un lato l'esigenza di eliminare le criticità che impediscono o penalizzano il pieno esercizio della difesa di ufficio in favore di ogni cittadino e, dall'altro, la necessità di riaffermare il prestigio dell'Istituzione Forense e il decoro professionale di tutti gli avvocati, attraverso un efficace controllo dell'attività professionale svolta dai difensori iscritti nell'elenco;

DELIBERA

ELENCO AI SENSI DELL'ART. 29 DISP. ATT. C.P.P.

A) Il Consiglio dell'Ordine predispone i seguenti elenchi separati per le difese di ufficio (penale),

dinanzi al:

- 1) Tribunale Ordinario e Uffici GIP;
- 2) Tribunale Militare e Corte di Appello Militare e Tribunale di Sorveglianza Militare;
- 3) Tribunale per i Minorenni e Corte di Appello per i Minorenni;
- 4) Giudice di Pace penale;
- 5) Organo competente per le convalide extra-comunitari;
- 6) Tribunale di Sorveglianza e Magistrato di Sorveglianza;
- 7) Tribunale Ordinario - Sezione distaccata di Ostia;
- 8) Giudice di Pace penale - Sezione distaccata di Ostia.

Gli elenchi sono aggiornati ogni tre mesi.

Sono iscritti, ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, a ciascun elenco, i difensori che ne fanno specifica richiesta attraverso apposita domanda.

Ciascun difensore, infatti, può chiedere di essere “iscritto” **ad uno o a più elenchi**, a sua scelta.

I praticanti avvocati abilitati non possono chiedere l’iscrizione agli elenchi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 2010.

Il turno di reperibilità non potrà essere svolto dagli avvocati stabiliti, in quanto non sarà possibile, per le modalità con cui si svolge, relazionarsi con l’avvocato di riferimento.

Le designazioni delle difese di ufficio per gli indagati e per gli imputati a piede libero, avverrà con il sistema della rotazione automatica tra i nominativi di tutti gli iscritti a ciascun elenco per mezzo del servizio call-center.

Il Consiglio dell’Ordine predispone, altresì, per gli indagati, in stato di arresto o di fermo, turni giornalieri di reperibilità.

Il turno arrestati è previsto per il Tribunale Ordinario, per il Tribunale Militare e per il Tribunale per i Minori.

Il predetto turno ha carattere giornaliero, con inizio della reperibilità, dalle ore 9.00 e terminerà alle ore 9.00 del giorno successivo.

1) Il Consiglio dell’Ordine predispone, infine, per ciascun elenco, turni giornalieri di difensori che dovranno garantire la propria reperibilità.

Sono predisposti registri di presenza per l’effettuazione del turno. (vedi capitolo controlli e sanzioni).

I turni sono così ripartiti:

Tribunale ordinario e Corte di Appello

- 30 difensori complessivi per il Tribunale in composizione Monocratica, il Tribunale in composizione Collegiale, il G.U.P. /G.I.P., e per eventuali necessità difensive dinanzi alla Corte di Appello, alla Corte d’Assise e alla Corte d’Assise di Appello.
- 1 difensore dinanzi alla Sezione distaccata di Ostia;

Tribunale di Sorveglianza

- 1 difensore dinanzi al Tribunale e Magistrato di Sorveglianza.

Tribunale Militare e Corte di Appello Militare

- 1 difensore per l’udienza preliminare e per l’udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale Militare
- 1 difensore dinanzi alla Corte di Appello Militare e di Sorveglianza

Tribunale per i Minorenni

- 1 difensore per l'udienza preliminare
- 1 difensore per l'udienza dibattimentale
- 1 difensore dinanzi alla Corte di Appello per i Minorenni

Giudice di Pace

- 2 difensori
- 1 difensore sezione distaccata Giudice di Pace di Ostia
- 2 difensori ufficio Giudice di Pace (civile) per convalide stranieri (art. 1 co. 2 D.L. 14.9.2004 n. 241)

OBBLIGHI E DIRITTI DEL DIFENSORE DI UFFICIO

Il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, 1° comma, c.p.p., che non si sia reso reperibile, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa rendendo necessaria la nomina ex art. 97, 4° comma, c.p.p. ovvero una nuova nomina ex art. 97, 1° comma, c.p.p., incorre nelle sanzioni di cui al presente regolamento, salvo quanto disposto dall'art.105 c.p.p.

- 1) Il difensore di ufficio deve dare immediato avviso all'assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e qualora ne ricorrano i presupposti accedere al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni e deve informarlo che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge (art. 369 bis c.p.p. lett. d), e);
- 2) Il difensore che riceve un incarico professionale fiduciario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, in forma scritta, anche telematica, la nomina ricevuta e di avvisare il cliente che è tenuto a corrispondere al difensore di ufficio gli onorari eventualmente dovuti per le prestazioni professionali già effettuate;
- 3) Il difensore di ufficio deve prestare il suo patrocinio e qualora ne sia impedito, deve tempestivamente comunicare la sua assenza, allo scopo di consentire una tempestiva sostituzione.
- 4) La difesa d'ufficio costituisce un dovere al quale occorre ottemperare con la massima **dignità, serietà, puntualità, correttezza e lealtà**. Gli iscritti agli elenchi dei difensori di ufficio devono dimostrare la disponibilità ad assicurare la necessaria collaborazione al fine di evitare difficoltà alla naturale celebrazione dei processi.

IL DIFENSORE D'UFFICIO DI TURNO REPERIBILITA'

Il difensore di turno verrà destinato al primo magistrato che ne farà richiesta in quanto ritiene, a seguito di duplice assenza, di revocare il difensore di ufficio originariamente designato e di procedere a nuova nomina in favore del difensore di turno che sarà pertanto designato ex **art. 97, comma 1, c.p.p.**

Il difensore di ufficio è soggetto ai seguenti obblighi:

- a. Il difensore di turno deve garantire la reperibilità, dalle ore 9,00, segnalando la propria presenza presso le Associazioni preposte per il ricevimento della firma di seguito meglio specificate;
- b. Il difensore deve comunicare tempestivamente eventuali cause di impedimento di effettuazione del turno (non sono ammesse giustificazioni successive se non per gravissimi motivi legati al caso fortuito o alla forza maggiore);
- c. Le eventuali sostituzioni nel turno devono essere effettuate solamente da avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio, così come previsto dall'art. 97 4° comma, ultimo periodo c.p.p., laddove si prevede che: *“Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore*

iscritto nell'elenco di cui al comma 2". La sostituzione dovrà essere documentata con atto scritto che andrà consegnato all'A.N.F. o alla Camera Penale; in questo caso, sarà il sostituto ad apporre la firma nel registro, con l'indicazione del proprio nominativo;

d. Il difensore di ufficio dovrà sollecitare il giudice a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97, comma 4, c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica, chiedendo, in caso di duplice assenza del difensore d'ufficio originariamente designato, di essere nominato a titolo definitivo ai sensi del 1 comma dell'art. 97, c.p.p. con revoca del difensore d'ufficio assente.

e. Il difensore di ufficio, regolarmente iscritto nell'apposito elenco, ha il dovere di attenersi al presente regolamento ed a quanto stabilito dall'art. 30 disp. att. c.p.p.

Il difensore di **TURNO ARRESTATI (che sarà denominato "Turno Arresti e Fermi")** ha l'obbligo dell'effettiva reperibilità, dalle ore 9,00 del giorno indicato alle ore 9,00 del giorno successivo. Ha, altresì, l'obbligo di comunicare al Consiglio dell'Ordine l'utenza o le utenze telefoniche, ove potrà essere rintracciato durante il turno.

Il difensore di turno arrestati assente nel successivo giudizio di convalida/direttissimo sarà immediatamente sostituito dal difensore di turno reperibilità che verrà nominato, in sua vece, ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.p.

ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI DIFENSORI DI UFFICIO

Secondo quanto previsto dall'art. 29 disp. Att. c.p.p.:

1) Il Consiglio dell'Ordine Forense *"predispone ed aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere difese di ufficio"*.

2) Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 c.p.p. è *"necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordine Forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale ..."*.

3) I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere del requisito di cui al conseguimento di attestazione di idoneità di cui al punto sub. 2), *"dimostrando di avere esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione"*. Secondo il Consiglio dell'Ordine di Roma deve intendersi per "idonea documentazione" la produzione di almeno **dieci processi o procedimenti Camerali, all'anno per "almeno due anni"**. La produzione documentale può consistere nei verbali di udienza, o di atti ritualmente depositati idonei a dimostrare l'effettiva partecipazione del difensore al processo.

CONTROLLI E SANZIONI

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

1) Per verificare il rispetto degli obblighi relativi ai turni di reperibilità, il Consiglio dell'Ordine predispone appositi registri, che dovranno essere sottoscritti dal difensore di ufficio, al momento dell'inizio e fine del "turno".

I registri sono messi a disposizione e tenuti:

- presso la Camera Penale e presso l'A.N.F. (Associazione Nazionale Forense), rispettivamente site al piano terra e al primo piano del palazzo "A" della Città Giudiziaria, per la firma di "inizio e fine" turno per il Tribunale Ordinario, Corte d'Appello e Ufficio G.U.P., secondo gli orari stabiliti dai relativi uffici, a cui ci si dovrà rivolgere.

2) Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito dell'aggiornamento e predisposizione trimestrale dell'elenco dei difensori di ufficio, effettuerà controlli e verifiche delle assenze ingiustificate dei medesimi difensori.

3) Per le assenze ingiustificate, in numero superiore a due in un anno, è prevista la sanzione della sospensione dall'elenco per un minimo di tre mesi.

4) Il Consiglio dell'Ordine, verificata la violazione degli obblighi richiamati nel presente Regolamento da parte del difensore di ufficio, dispone la sospensione dell'iscritto dall'elenco dei difensori di ufficio per un periodo non inferiore ai sei mesi.

L'irrogazione di un secondo provvedimento di sospensione, considerata anche la natura delle violazioni, determina la cancellazione da tutti gli elenchi ed il divieto di reinscrizione per un anno.

5) Tutti gli avvocati sono tenuti ai doveri :

a) di probità, dignità e decoro (art. 5 Codice Deontologico Forense);

b) di lealtà e correttezza (art. 6, ivi);

c) di fedeltà, nello svolgere la propria attività professionale (art. 7, ivi);

d) di diligenza nell'adempire i propri doveri professionali (art. 8, ivi);

e) di segretezza e riservatezza (art. 9, ivi);

f) di indipendenza con il dovere di difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni (art. 10, ivi);

g) di competenza (art. 12, ivi);

h) di aggiornamento professionale (art. 13, ivi).

6) Il difensore di ufficio ha l'obbligo di verifica diretta, all'inizio di ogni trimestre, delle date nelle quali, in qualità di assegnatario del turno, dovrà prestare la propria attività; tale verifica potrà essere fatta sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Lo stesso sarà comunque tempestivamente avvisato, mediante posta elettronica, in ordine ai propri turni.

7) Tra i doveri ricorre **l'obbligo di indossare la toga** durante l'espletamento della attività professionale.

Inoltre,

DELIBERA

- di confermare l'istituzione di un Osservatorio permanente sulla liquidazione degli onorari per i difensori di ufficio e per quelli relativi al patrocinio per i non abbienti al fine di raccogliere tutte le segnalazioni relative al patrocinio per i non abbienti relative ai provvedimenti giurisdizionali di liquidazione di onorari che si siano caratterizzati per disapplicazione dei principi normativi vigenti in materia di tariffe professionali, allo scopo di effettuare ogni iniziativa ritenuta necessaria a tutela degli interessi della categoria;

- di delegare il Consigliere dell'Ordine, Avv. Mario Scialla, coadiuvato da colleghi dal medesimo scelti, per l'immediata apertura di un tavolo di confronto con il paritetico Osservatorio dei Magistrati istituito presso il Tribunale Ordinario di Roma.

Infine,

DELIBERA

di dare ampia diffusione del presente Regolamento a tutti i difensori iscritti nell'elenco, nonchè di invitare i difensori nominati di fiducia al rispetto dell'obbligo di comunicare, tempestivamente, l'avvenuta nomina.

1.2 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CORSO DI ABILITAZIONE DEI DIFENSORI DI UFFICIO

- Il Consigliere Scialla,

- **Premesso che** occorre organizzare il corso di abilitazione all'iscrizione nelle liste delle difese di ufficio;

- **Rilevato che** la disponibilità di aule per l'ordinato svolgimento del corso è limitata all'Aula Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la cui capienza massima è di 350

(trecentocinquanta) posti e che, nel contempo, è stata verificata l'eccessiva onerosità di soluzioni logistiche alternative;

- **considerato inoltre che** la legge 6 marzo 2001 n. 60 già indica nella documentata pratica specialistica in materia penale il criterio privilegiato di ammissione dell'iscrizione negli elenchi, al fine di assicurare la qualità e la professionalità del servizio reso.

Tanto premesso

Il Consiglio

DELIBERA

- di istituire il corso di abilitazione alle difese di ufficio a partire dalla data del 21 settembre 2012, con durata superiore ad un anno, secondo il programma e il regolamento che verrà successivamente comunicato, per un numero massimo di 350 partecipanti tra praticanti abilitati e avvocati;

- che le domande di iscrizione al corso saranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, a partire dalla data che sarà comunicata con il Regolamento;

- che la domanda di iscrizione potrà essere corredata da idonea documentazione processuale (verbali di udienza) che attesti che il richiedente l'iscrizione abbia partecipato, in qualità di difensore o assistito quale praticante, ad almeno 7 (sette) udienze penali al momento dell'iscrizione. Tale documentato requisito, nell'eventualità di un numero di richieste superiori ai posti disponibili, costituirà titolo di precedenza nella formazione della graduatoria finale degli idonei;

- che la partecipazione a tale corso, nel rispetto dei criteri di cui all'emanando Regolamento, consentirà di acquisire l'idoneità all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p.;

- che i colleghi dichiarati idonei, all'esito del corso, saranno iscritti in una graduatoria che rispetterà il maturato ordine di iscrizione al corso;

- che l'iscrizione degli idonei agli elenchi di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p., sarà disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel rispetto della graduatoria di idoneità qualora fosse necessario reintegrare il numero massimo degli iscritti.

Il Consiglio approva il Regolamento delle difese di Ufficio con immediata efficacia esecutiva.

- Il Consigliere Minghelli sottolinea che le innovazioni apportate al Regolamento per le difese di Ufficio, porteranno rimedio alle inefficienze accumulate con il precedente sistema.

Il Consigliere Stoppani si complimenta.

Il Presidente, il Consigliere Segretario e tutti i Consiglieri, si associano.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che le assegnazioni delle pratiche di mediazione avvengono secondo il criterio già adottato dal precedente Coordinatore, cioè quello alfabetico.

Dopo aver assegnato sei mediazioni a ogni mediatore del 2° e del 3° gruppo, sono stati nuovamente reinseriti i Componenti del 1° gruppo ed assegnati gli incarichi n. 7 e 8.

Nei prossimi giorni si ripartirà dalla lettera "M", per assegnare gli incarichi n. 9 e 10.

E' stata, inoltre, inviata un'informativa a tutti i Mediatori per sanare eventuali anomalie.

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio confermi tale metodo di scelta.

Il Consiglio conferma le modalità di assegnazione.

- Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi le spese per l'intervento di ripristino dell'apriporta situato in Via Attilio Regolo.

Fa presente che tale anomalia, che si riflette direttamente sull'attività dell'Organismo, pur sollecitata più volte, non è stata risolta per mancanza di autorizzazione alle spese.

Il Consiglio autorizza la riparazione.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, una volta concluse le operazioni di determinazione delle somme da rimborsare, si procederà alla verifica dei crediti da recuperare.

Per tale attività sarà necessario chiedere un ulteriore sforzo in termine di personale e mezzi.

Molti Mediatori si sono già dichiarati disponibili a supportare l'Organismo ai fini di tale attività di recupero.

Il Consigliere Nicodemi chiede, pertanto, al Consiglio di autorizzare il Coordinatore ad individuare le soluzioni più opportune.

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Nicodemi ad individuare le iniziative più opportune, costituendo un dovere dell'Ente procedere al recupero dei propri crediti.

- Il Consigliere Nicodemi, per la fase del recupero crediti, pone al Consiglio il seguente quesito: "I pagamenti delle indennità (e spese di avvio) dovute dalle parti, dovranno ricomprendere l'IVA anche per i pagamenti già effettuati?".

Il Consiglio delibera che per le residue somme dovute a saldo, relative a procedimenti aperti precedentemente al 20 marzo 2012, gli importi indicati sono da considerarsi comprensivi di IVA.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che per l'attività ordinaria e quotidiana è necessario acquisire materiale di cancelleria.

Attualmente tale spesa non è stata autorizzata e vi è il rischio di interrompere, nei prossimi giorni, il servizio svolto dall'Organismo.

Chiede, pertanto, che il Consiglio autorizzi le suddette spese.

Il Consiglio autorizza l'Organismo di Mediazione Forense a richiedere i materiali di consumo all'Ufficio Amministrazione, con le medesime modalità previste per gli altri Dipartimenti, al fine di consentire il funzionamento dell'Ufficio.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che sono pervenute all'Organismo delle richieste di svolgimento di tirocinio assistito da parte di colleghi, non accreditati presso il nostro Organismo, ma in altri concorrenti.

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio si esprima sull'autorizzazione o meno circa l'accoglimento di queste richieste.

Evidenzia come, allo stato, sia necessario completare il tirocinio assistito obbligatorio per gli iscritti al nostro Organismo.

Il Consiglio delibera di completare il tirocinio ai Mediatori già accreditati presso il proprio Organismo e, solo in seguito, di permettere il tirocinio a eventuali altri richiedenti.

- Il Consigliere Nicodemi evidenzia come nei giorni scorsi si siano verificate delle problematiche al sistema informatico che hanno determinato disfunzioni nel servizio e negli adempimenti di legge.

Anche in questo caso, la mancata autorizzazione all'intervento ha rischiato di bloccare l'attività svolta.

Chiede, pertanto, che il Consiglio autorizzi le spese di interventi urgenti, atti a ripristinare il regolare funzionamento del servizio informatico per l'attività quotidiana dell'Organismo.

Il Consiglio autorizza l'Organismo di Mediazione Forense a richiedere gli interventi urgenti sul sistema informatico all'Ufficio Amministrazione, con le medesime modalità previste per gli altri Dipartimenti, al fine di consentire il funzionamento dell'Ufficio.

- Il Consigliere Nicodemi informa che alcune anomalie verificatesi nell'attività dell'Organismo

sono legate alla mancata comunicazione da parte dei Mediatori dei dati personali.

Nonostante sia stata inviata una e-mail di sollecito, molti mediatori non hanno risposto.

Chiede, pertanto, che il Consiglio autorizzi, in tali casi, il Coordinatore a sospendere il Mediatore dall'attività di mediazione.

Il Consiglio prende atto e autorizza il Consigliere Nicodemi a procedere alla sospensione dei Mediatori inadempienti, previa diffida.

- Il Consigliere Nicodemi informa il Consiglio che il pagamento delle mediazioni effettuate nel corso dell'anno 2012 dovrà essere, necessariamente, effettuato dopo la chiusura del 31 dicembre, per poter dividere il saldo attivo tra tutti i Mediatori.

Il criterio di ripartizione del saldo attivo per i Mediatori è e sarà quello già adottato a maggioranza assoluta, nel 2011, dai Mediatori.

Il Consiglio rinvia ad una prossima adunanza, invitando il Consigliere Nicodemi a far pervenire a tutti i Consiglieri il Regolamento per il pagamento dei compensi dei Mediatori.

- Il Consigliere Nicodemi informa che è stata inoltrata richiesta al Dirigente dell'Ufficio per i consulenti tecnici, al fine di acquisire l'Albo dei Consulenti iscritti presso il Tribunale, come previsto dall'art.7 comma 2 del Regolamento.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi le spese per il ripristino della cassetta postale dell'Ufficio di Via Attilio Regolo in quanto la chiave si è rotta all'interno della serratura e, quindi, la cassetta rimane chiusa.

Il Consiglio autorizza.

- Il Consigliere Nicodemi informa il Consiglio della necessità, da parte dell'Organismo di Mediazione, di usufruire di un luogo dove svolgere corsi di aggiornamento obbligatori e convegni.

Tramite alcuni Colleghi Mediatori, l'Organismo ha ottenuto una proposta di convenzione per venti incontri al costo cadauno di 400,00 euro, comprensivi di IVA, che ricadranno unicamente sul bilancio dell'Organismo.

Chiede, pertanto, di autorizzare la proposta di convenzione, così come formulata dal Direttore del Teatro dell'Angelo, Dott. Antonello Avallone.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario e il Consigliere Nicodemi ad approfondire l'eventuale convenzione con il Teatro dell'Angelo.

- Il Consigliere Nicodemi informa come alcune parti chiamate abbiano richiesto l'accesso al fascicolo di mediazione per esaminare i documenti ancor prima dell'adesione alla procedura.

Nel rispetto del Regolamento chiede che il Consiglio ribadisca come la visione degli atti non sia consentita prima della formale adesione della parte chiamata.

Il Consiglio conferma che la visione degli atti possa essere autorizzata solo alle parti che hanno già aderito al procedimento di mediazione.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che l'attività svolta dall'Ufficio della Mediazione sito nella Stanza 103 del Tribunale, dal 3 al 18 maggio 2012, ha avuto la seguente consistenza numerica:

- utenti rivoltisi al front-office n. 835;
- pratiche ricevute n. 337;
- pratiche inserite al sistema n. 314;

- nomine mediatori n. 309;
- istanze alle parti chiamate n. 756;
- fatture rilasciate n. 357;
- copie verbali rilasciate n. 454.

Vi è, pertanto, una gestione corretta e trasparente il cui merito va attribuito al personale presente e passato nonché ai molti Colleghi Mediatori che, trascurando la propria attività professionale, si sono dedicati all'attività dell'Organismo.

Il Consiglio prende atto e ringrazia i dipendenti attualmente assegnati a detto servizio.

- Il Consigliere Nicodemi informa relativamente alla questione dei rimborsi dovuti alle parti istanti, che ne hanno fatto regolare richiesta, alla data del 25 maggio 2012.

Il Consigliere Nicodemi fa presente come siano state avanzate n. 250 richieste di rimborso. Per n. 206 richieste è stato possibile effettuare una verifica e gli importi dovuti sono pari a Euro 35.954,02.

Per n. 44 richieste la verifica non è stata eseguita per mancanza dei relativi fascicoli. L'importo complessivo di tali richieste è di Euro 9.571,50.

Delle n. 44 richieste non verificabili, 3 non recano alcun importo e 2 non contengono alcun riferimento alla relativa procedura e, quindi, non è possibile ricercarne il fascicolo.

Il totale dei rimborsi, tra verificati e da verificare, ammonta, ad oggi, a circa Euro 45.525,52.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Nicodemi ad effettuare un'ulteriore ricerca, nonché a relazionare sulle cause della scomparsa dei fascicoli, per eventuali provvedimenti conseguenti.

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che è pervenuta, da parte dell'Avv. (omissis), difensore dell'(omissis), una richiesta di esenzione dall'anticipo delle spese sulle procedure di mediazione, in quanto rientrerebbe tra i soggetti per cui è previsto l'esonero.

Il Consigliere Nicodemi evidenzia che sarebbe opportuno stipulare una convenzione con il suddetto Ente.

Il Consiglio non approva.

- Il Consigliere Nicodemi comunica di aver nominato quali Responsabili dei gruppi all'interno dell'Organismo di Mediazione, i seguenti Colleghi:

- a) per la gestione dell'arretrato l'Avv. Maria Agnino;
- b) per il supporto alla stanza 103 l'Avv. Antonio D'Agostino;
- c) per il supporto all'Ufficio di via Attilio Regolo, l'Avv. Alessandra Gullo;
- d) per la comunicazione, l'Avv. Claudio Macioci;
- e) per la gestione informatica, l'Avv. Ferdinando Tota;
- f) per il gruppo contabilità l'Avv. Marco Montozzi;
- g) per l'aggiornamento e il tirocinio, l'Avv. Giulio Micioni.

Grazie all'opera meritoria svolta dai suddetti Colleghi, unitamente ai Colleghi Cristina Biolchini, Vittorio Molea, Simone Panepinto, Arnaldo Maria Manfredi, Federico Bianca, Franco Antonazzo, Serafina Dato, Antonio Rizzo, Rosellina Ricci, Domenico Abbadessa, Alessandro Galiena, Pamela Fabrizi, Carlo Renda, Roberto Marotta, Francesca Mongiello e molti altri, sono state sanate le carenze organizzative dell'Organismo.

Il Consigliere Nicodemi propone al Consiglio di individuare una forma di ringraziamento per ricompensare i predetti Colleghi Mediatori.

Il Consiglio prende atto e ringrazia i Colleghi del lavoro prestato.

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che dal 4 al 15 maggio 2012, si sono svolte presso la sede di

Via Attilio Regolo, 484 incontri finalizzati alla mediazione. 216 mediazioni sono state rinviate e 268 si sono concluse. Delle 268, 67 sono state chiuse per mancata adesione, 63 per mancato accordo, 81 per mancata comparizione e 57 sono andate a buon fine.

Il Consiglio prende atto e delibera di inserire sul sito dell'Ordine i dati.

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che nella sede di Via Attilio Regolo gli incontri di mediazione si protraggono oltre le ore 19.00, obbligando il personale a rimanere in servizio anche dopo l'ordinario orario di lavoro.

Chiede, pertanto, che il Consiglio autorizzi il pagamento degli straordinari necessari dopo le 19.00, ovvero determini le iniziative da adottare per la chiusura dell'Ufficio.

Il Consiglio delibera che gli Uffici di Via Attilio Regolo devono essere chiusi inderogabilmente alle ore 19.00 e che le procedure di mediazione, eventualmente in corso, dovranno essere rinviate.

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che l'aumento del numero delle mediazioni rende necessario l'adeguamento dell'impianto telefonico.

Attualmente nelle due sedi dell'Organismo vi sono tre apparecchi di rete fissa e, sulle utenze in uso, convergono, oltre alle chiamate in entrata e in uscita, anche le linee fax e i pagamenti a mezzo POS.

L'Organismo attraverso i Colleghi Avv.ti Fabio Caiaffa e Antonio D'Agostino, nonché del Segretario Generale, Signor Livio Cacciaglia, si è attivato per ottenere un servizio migliore da parte dell'operatore Vodafone.

L'offerta avanzata dal suddetto Operatore dovrebbe far diminuire il costo annuale del servizio da Euro 12.000,00 circa ad Euro 7.523,40 il primo anno e 6.464,40, a partire dal secondo anno, con un risparmio per l'Organismo di oltre il 40%.

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere a disporre la spesa, previa consegna della relativa documentazione e verifica del vantaggio economico.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che al 18 maggio 2012 le istanze presentate sono state n. 2059, di cui 1032 dal 1° gennaio al 19 marzo 2012 e 1026 dal 20 marzo al 18 maggio 2012.

Pertanto, con l'entrata in vigore delle ultime due materie obbligatorie e con la modifica al Regolamento ad opera del nuovo Consiglio, si è avuto un aumento delle mediazioni di oltre il 30%.

Pur in presenza di tale aumento, l'Organismo è riuscito a smaltire l'arretrato ed è attualmente in grado di lavorare le istanze in tempo reale.

Il Consigliere Nicodemi evidenzia l'opera meritoria svolta dai tanti Colleghi Mediatori che si sono alternati negli Uffici dell'Organismo, nonché dei dipendenti presenti e passati e, in particolare, del Funzionario Signor Livio Cacciaglia.

Il Consiglio prende atto complimentandosi per l'ottimo lavoro svolto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica la necessità di effettuare i corsi di aggiornamento, al fine di garantire la professionalità dei Mediatori dell'Organismo, nonché acquisire le 18 ore di aggiornamento obbligatorio per mantenere il titolo acquisito.

Il Consigliere Nicodemi ricorda che le spese relative ai precedenti corsi di aggiornamento sono state rimaste totalmente a carico dell'Organismo.

Chiede pertanto che il Consiglio autorizzi questi corsi e le relative spese.

Il Consiglio invita il Consigliere Nicodemi a fornire maggiori dettagli sul progetto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che alcuni Colleghi iscritti presso altri Organismi di

Mediazione, hanno espresso la volontà di svolgere il corso di aggiornamento presso il nostro Ente di Formazione, anche grazie ai probabili costi concorrenziali.

Al fine di dare un servizio all'Avvocatura romana e ottenere anche un ulteriore introito per l'Ente di Formazione, il Consigliere Nicodemi chiede di essere autorizzato dal Consiglio ad organizzare corsi di aggiornamento misti.

Il Consiglio invita il Consigliere Nicodemi a fornire maggiori dettagli sul progetto.

- Il Consigliere Minghelli comunica i nuovi ingressi nel Progetto di Diritto Penale (Avv. (omissis)); nel Progetto di Procedura Penale (Avv. (omissis) e Avv. (omissis)). Preannuncia che, dopo l'incontro previsto per il 22 giugno p.v. con i Responsabili di entrambi i Progetti, presenterà il Progetto dei corsi che inizieranno a settembre prossimo.

Il Consiglio approva.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 28)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 6)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 3)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 26)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 2)

(omissis)

Abilitazioni (n. 13)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 2)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 2)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 5)

(omissis)

- Il Consigliere Mazzoni riferisce circa la verifica della sussistenza o meno dei requisiti per la permanenza dell'Avv. (omissis), iscritto dal (omissis), nell'Albo degli Avvocati custodito da questo Consiglio.

Il Consigliere Mazzoni comunica di aver convocato in data (omissis) l'Avv. (omissis) presso i locali del Consiglio, affinché lo stesso rendesse i chiarimenti richiesti.

Nell'occasione l'Avv. (omissis) ha dichiarato di essere attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione della (omissis), ma che, sin dalla nomina, non gli sono stati attribuiti poteri gestori, bensì la sola rappresentanza della Società depositando, al riguardo, copia dello statuto societario e del verbale del Consiglio di Amministrazione del (omissis), dal quale si evince che le attribuzioni riguardano esclusivamente le relazioni e le comunicazioni istituzionali, il coordinamento dell'*internal auditing* e l'attività statutaria di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il parere n. 11 del 14 gennaio 2011 del Consiglio Nazionale Forense, sollecitato dal Consiglio, esclude la compatibilità della professione di Avvocato nell'ipotesi di gestione diretta dell'attività imprenditoriale, ad esempio in assenza di amministratore delegato con adeguati poteri, ma tale circostanza sembrerebbe ricorrere nel caso in esame, vista l'esistenza e i poteri di gestione attribuiti all'Amministratore Delegato della Società nel verbale del C.d.A. del (omissis).

Ne consegue che, allo stato, non sembrano sussistere motivi di incompatibilità per la permanenza dell'Avv. (omissis) nell'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio approva.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva.

- In data 29 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Accademia Forense, del convegno a titolo gratuito "Danno biologico e le tabelle di riferimento del Tribunale di Roma" che si svolgerà il 26 Giugno 2012, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 28 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.D.R. Concordia Italia con Assomedia e Associazione "Le Toghe", del convegno a titolo gratuito "La mediazione civile: Una sfida da vincere nell'era della globalizzazione e di internet" che si svolgerà il 18 Giugno 2012, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 29 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.F.G. Alleanza Forense per la Giustizia, del convegno a titolo gratuito "Locazione e condominio nel procedimento di mediazione: interrogativi e soluzioni" che si svolgerà il 12 Giugno 2012, dalle ore 12.30 alle ore 15.30, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 23 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.I.G.A. - Associazione Italiana dei Giovani Avvocati – Sezione di Roma, del convegno a titolo gratuito "La Giustizia Sportiva" che si svolgerà il 20 Giugno 2012, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 29 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.I.G.E. (Associazione Italiana Giuristi Europei), del convegno a titolo gratuito "La disciplina Italiana della immigrazione regolare" che si svolgerà il 22 Giugno 2012, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, della durata di 4 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 30 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F. - Sede di Roma, del convegno a titolo gratuito "Le nuove tecnologie applicate al processo civile telematico"

che si svolgerà il 21 giugno 2012, dalle ore 13.30 alle ore 15.30, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 30 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F. - Sede di Roma, del convegno a titolo gratuito "Le intese restrittive della concorrenza: le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità giudiziaria ordinaria" che si svolgerà il 15 giugno 2012, dalle ore 13.30 alle ore 16.30, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 29 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.S.D. Tennis Forense, del convegno a titolo gratuito "Illecito sportivo e illecito penale" che si svolgerà 15 giugno 2012, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 28 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Assaereo – Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo, del convegno a titolo gratuito "Il mercato del trasporto aereo in Italia – Quali prospettive?" che si svolgerà il 5 luglio 2012, dalle ore 9.30 alle ore 13.10, della durata di 3 ore e 30 minuti.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 24 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Agire e Informare, del seminario a titolo gratuito "Corso di preparazione all'esame di Avvocato (6 lezioni)" che si svolgerà il 6, 13, 20, 27 Giugno 2012, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 per un totale di 8 ore (4 lezioni da 2 ore ciascuna).

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi (n. 2 crediti formativi a lezione) per il seminario suindicato.

- In data 30 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati Difensori dinanzi alla Corte dei Conti, del convegno a titolo gratuito "Mediazione e conciliazione tra privati e Pubblica Amministrazione – specificazioni e realizzazioni" che si svolgerà il 5 e 6 Giugno 2012, dalle ore 14,00 alle ore 17,00, della durata di 6 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)

delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi di cui n. 3 deontologici per il seminario suindicato e si concede patrocinio all'evento.

- In data 29 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa, del convegno a titolo gratuito "I lati oscuri del web: Identità digitale, geolocalizzazione, computer zombi, privacy, oscuramento dati personali, diritto all'oblio – digital law – consulenti esperti in tematiche legate al web" che si svolgerà il 13 Giugno 2012, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 29 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Italiana Vittime della Strada – L.I.D.U. – Lega Italiana Diritti dell'Uomo, del convegno a titolo gratuito "Conferenza nazionale per la riforma dell'omicidio stradale" che si svolgerà il 8 Giugno 2012, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, della durata di 9 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 9 (nove) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 30 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Laboratorio Forense, del convegno a titolo gratuito "Le novità normative in tema di liberalizzazione delle professioni e le ricadute pratiche, deontologiche e previdenziali" che si svolgerà il 13 Giugno 2012, dalle ore 14:00 alle ore 17:00, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede patrocinio.

- In data 29 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Nazionale Forense - Sede di Roma, del convegno a titolo gratuito "Una modernizzazione sostenibile. 'Opinioni a confronto sul futuro della professione forense'" che si svolgerà il 5 Giugno 2012, dalle ore 10:30 alle ore 17:30, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi di cui n. 3 (tre) deontologici per il convegno suindicato e si concede patrocinio.

- In data 29 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria, del convegno a titolo gratuito "Il danno da vacanza rovinata" che si svolgerà il 13 Giugno 2012, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 25 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'I.I.C.L. Istituto Italiano di Diritto Collaborativo, del convegno a titolo gratuito “‘Separarsi insieme’ – Il processo collaborativo nel diritto di famiglia” che si svolgerà il 11 Giugno 2012, dalle ore 13.30 alle ore 16.30, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 30 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza; con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del convegno a titolo gratuito “Giornata di studio su ‘Agricoltura ed alimenti: tra identità e sicurezza. Scenari italiani ed europei’ organizzato nell’ambito del Master Universitario di II livello in Diritto dell’Ambiente” che si svolgerà il 14 Giugno 2012, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, della durata di 8 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 23 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza, del convegno a titolo gratuito “La mediazione come strumento di gestione delle controversie commerciali” che si svolgerà il 15 Giugno 2012, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, della durata di 4 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 29 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’F-Legal e Studio Legale Amato e Associati, dell’attività formativa interna allo studio “La tutela del design nel settore della moda” che si svolgerà il 21, 28 giugno 2012 e 5, 12, 19 e 26 luglio 2012, della durata complessiva di 18 ore suddivise in 6 sessioni da 3 ore ciascuna.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per l’attività formativa suindicata.

- In data 23 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Sciuto Capasso Berardi – Studio Legale Salinetti, dell’attività formativa interna allo studio “Il diritto privato dell’economia” che si svolgerà il 6, 7, 8 giugno 2012, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l'attività formativa suindicata.

- In data 29 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa, del "Corso di Amministratore Giudiziario beni sequestrati e confiscati (master breve teorico e pratico)" che si svolgerà dal 15 giugno al 14 luglio 2012, della durata complessiva di 40 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 28 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione "Le Toghe", del "Corso di diritto di famiglia – Il contenzioso familiare" che si svolgerà il 28, 31 maggio, 13, 18, 25 giugno, 11 luglio 2012, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 31 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del "Corso di approfondimento in diritto di famiglia" che si svolgerà il 5 e 7 giugno 2012, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 25 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Forum Familiae Associazione, del "Corso di informazione sulla violenza domestica" che si svolgerà il 6, 13, 19 luglio 2012, della durata complessiva di 6 ore (moduli da 2 ore ciascuno).

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 30 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Gruppo SOI S.p.A., del convegno "Polizze vita linked" che si svolgerà il 5 luglio 2012, della durata complessiva di 6 ore e 30 minuti.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 28 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Gruppo SOI S.p.A., del seminario "S.O.S. SOS: La segnalazione di operazioni sospette in ambito riciclaggio" che si svolgerà il 21 e 22 giugno 2012, (le due giornate sono scindibili) della durata complessiva di 10 ore e

30 minuti.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 10 (dieci) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 29 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Gruppo Strazzeri Franchising S.r.l., del seminario “Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 – Corso per professionisti componenti di Organismi di Vigilanza, Auditor ed Esperti ex D. Lgs. 231/01” che si svolgerà il 20, 21, 22 giugno 2012, della durata complessiva di 24 ore (otto ore per ciascuna giornata).

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 30 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del convegno “Il subappalto di lavori, forniture e servizi” che si svolgerà il 10 luglio 2012, della durata complessiva di 6 ore e 30 minuti.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 30 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del convegno “I contratti pubblici “esclusi” dal codice appalti” che si svolgerà il 9 luglio 2012, della durata complessiva di 6 ore e 30 minuti.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 30 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del seminario “Novità su accesso, privacy e decertificazione nell’azione amministrativa (L.183/11, L.27/12, L.35/12)” che si svolgerà il 10 e 11 luglio 2012, (le due giornate sono scindibili) della durata complessiva di 11 ore e 30 minuti.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 30 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del seminario “La banca tesoriere terzo pignorato” che si svolgerà il 3 e 4 luglio 2012, (le due giornate sono scindibili) della durata complessiva di 11 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 28 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del seminario “La gestione del contenzioso penale/civile degli amministratori e dei controllori di società” che si svolgerà il 3 e 4 luglio 2012, della durata complessiva di 13 ore (le due giornate sono scindibili).

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 28 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del seminario “Novità in tema di gestione degli aeroporti e dei servizi aeroportuali dopo il decreto liberalizzazioni” che si svolgerà il 5 e 6 luglio 2012, della durata complessiva di 13 ore (le due giornate sono scindibili).

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 29 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del seminario “Corso mini intensivo di preparazione al concorso per magistrato T.A.R. 2012” che si svolgerà il 20, 27 giugno 2012, 2, 3, 10 luglio 2012, della durata complessiva di 22 ore e 30 minuti (le giornate sono scindibili).

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 22 (ventidue) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 29 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della JUS Consulting, del convegno “Primo semestre 2012: cosa è successo nelle gare pubbliche: norme, giurisprudenza, determinazioni Autorità di Vigilanza. Prospettive, ipotesi di lavoro e strategia per vincere la concorrenza” che si svolgerà il 15 giugno 2012, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 30 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Maggioli Formazione e Consulenza, del seminario “Modulo specialistico sugli Appalti di Lavori Pubblici del Master in Appalti Pubblici (8ª edizione)” che si svolgerà il 25 maggio, 7, 8 giugno 2012, della durata complessiva di 21 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 24 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma S.r.l., del seminario “Il trasferimento degli immobili. I più recenti profili amministrativi, civilistici e fiscali e aspetti problematici per la redazione degli atti” che si svolgerà il 5, 6 luglio 2012, della durata complessiva di 16 ore (8 ore a giornata).

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per ciascuna giornata del seminario suindicato.

- In data 31 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Luiss Guido Carli, del convegno “Corso di perfezionamento in diritto e politiche dei media” che si svolgerà da ottobre 2012 a dicembre 2012, della durata complessiva di 80 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 31 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Luiss Guido Carli, del “Master di II livello in diritto della concorrenza e dell’innovazione” che si svolgerà da gennaio 2013 a dicembre 2013, della durata complessiva di 1.500 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 31 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Luiss Guido Carli, del “Master di II livello in Diritto delle società e dei contratti. Profili europei e internazionali. Business and company law: European and international perspectives.” che si svolgerà da gennaio 2013 a dicembre 2013, della durata complessiva di 1.500 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 30 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Valor S.r.l., del convegno “Seminario di approfondimento. Decreto liberalizzazioni e assicurazione R.C. Auto” che si svolgerà il 14 giugno 2012, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 17 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Organismo di Ricerca Giuridico-Economica S.r.l. – Impresa Sociale, del seminario “La riforma del sistema fiscale e tributario” che si svolgerà il 20, 21 giugno 2012, della durata complessiva di 12 ore (6 ore per ciascuna giornata).

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato (6 crediti per ciascuna giornata).

- In data 30 maggio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Maggioli Formazione e Consulenza, del seminario “Modulo specialistico sugli Appalti di Lavori Pubblici di Servizi e Forniture del Master in Appalti Pubblici (8^a edizione)” che si svolgerà il 25 maggio, 14, 15 giugno 2012, della durata complessiva di 21 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per il seminario suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Cerè e Scialla vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 28 pareri su note di onorari:

(omissis)